

CFD

Termini del Contratto



Gli investimenti in *Contracts for Difference* (contratti per differenza - "CFD") comportano un alto grado di rischio. Il Cliente può realizzare guadagni e perdite superiori rispetto agli importi inizialmente depositati presso CMC.

Si raccomanda di comprendere a fondo i rischi connessi agli investimenti in CFD, se necessario anche rivolgendosi ad un consulente finanziario. Gli investimenti in CFD potrebbero non essere adatti a tutte le tipologie di cliente.

1. Ambito di applicazione del presente Accordo

1.1 Il presente Accordo costituisce un contratto tra Lei (di seguito anche il "Cliente") e CMC Markets UK PLC (di seguito anche "CMC"), con sede in 66 Prescott Street, Londra, E1 8HG e con succursale in Italia in Corso Venezia 5 - Milano. Nel Regno Unito CMC, è autorizzata ed è soggetta al controllo della Financial Services Authority ("FSA"). CMC è registrata presso la FSA con il no. di registrazione 173730, e nell'Albo delle imprese di investimento comunitarie con succursale, tenuto dalla Consob al numero 70.

1.2 Sulla base delle informazioni disponibili e in conformità ai Regolamenti Consob, CMC provvede a classificare il Cliente come "Cliente al Dettaglio", "Cliente Professionale" ovvero come "Controparte Qualificata" ed a comunicare al Cliente la relativa classificazione. Il Cliente ha il diritto di chiedere una classificazione diversa, nel qual caso, CMC comunicherà al Cliente se intende accettare la richiesta di riclassificazione, e, in caso affermativo, comunicherà anche le conseguenze della ri-classificazione. In ogni caso, fino al momento dell'accettazione della richiesta di riclassificazione avanzata dal Cliente, CMC opererà con il Cliente sulla base della classificazione originaria.

1.3 Il Cliente beneficia della tutela prevista dai Regolamenti Consob in relazione alla categoria in cui il Cliente è stato classificato. Nel caso in cui il Cliente venga classificato come Cliente Professionale o Controparte Qualificata, non troveranno applicazione alcune disposizioni previste dai Regolamenti Consob a tutela, rispettivamente, dei Clienti al Dettaglio e dei Clienti Professionali. CMC è tenuta ad indicare le clausole del presente Accordo non applicabili ai Clienti Professionali o alle Controparti Qualificate.

1.4 A partire dal 1 novembre 2007, le presenti Condizioni Generali di Contratto prevalgono su precedenti condizioni generali di contratto o su simili documenti che il Cliente abbia ricevuto da CMC. Resta inteso che qualsiasi Contratto in essere prima del 1 novembre 2007 rimarrà regolato dalle condizioni concordate tra CMC e il Cliente, nel rispetto del presente Accordo.

1.5 Il rapporto contrattuale sarà regolato da:

- le presenti Condizioni Generali di Contratto (incluse le Appendici);
- l'Informativa sui Rischi;
- il Modulo di Richiesta completato dal Cliente;
- l'Elenco Tariffe;
- la Sintesi della Politica di Esecuzione degli Ordini di CMC (se applicabile);
- i Contratti di Licenza d'Uso;
- il Modulo di Delega (se esistente); e
- qualsiasi ulteriore termine e condizione contrattuale predisposti da CMC, inclusi quelli previsti dai Contratti di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto,

Che cumulativamente sono indicati come il presente "Accordo".

1.6 Il presente Accordo si applica esclusivamente alle attività di CMC descritte nella clausola 2.1 e non sarà dunque applicabile ad ogni diversa attività svolta da CMC o dalle Società del Gruppo. Nel

presente Accordo il termine "Conto" indica unicamente il Conto CFD e non è dunque riferibile ad altri eventuali conti dal Cliente accessi presso CMC o Società del Gruppo.

1.7 CMC si riserva la facoltà di modificare le presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché di revocare in tutto o in parte qualsiasi linea di credito concessa al Cliente ai sensi del presente Accordo, anche senza preavviso, qualora ricorrano specifiche circostanze*. La presente clausola non pregiudica quanto previsto dalle clausole 7, 8, 17, 18 e da 21.4 a 21.6.

1.8 Il Cliente è tenuto a leggere attentamente l'Informativa Rischi e ogni altro documento fornito relativamente al presente Accordo. Si consiglia pertanto di non sottoscrivere il Modulo di Richiesta qualora non si comprendano gli effetti dell'Accordo o la natura dei rischi che lo stesso comporta. La compilazione, sottoscrizione ed invio a CMC del Modulo di Richiesta verrà intesa come riconoscimento da parte del Cliente di aver letto la documentazione fornita con riferimento al presente Accordo e di aver pienamente compreso ed accettato che il rapporto contrattuale tra CMC e il Cliente sarà regolato dai termini e dalle condizioni stabiliti dal presente Accordo.

1.9 Fermo quanto previsto dalla clausola 5.1, qualsiasi dichiarazione effettuata oralmente non produrrà effetti fino a quando non sia stata confermata per iscritto.

1.10 Nell'ambito del presente Accordo determinati termini ed espressioni avranno il significato ad essi attribuito nel Glossario di cui all'articolo 24.

2. I Servizi di CMC

2.1 Subordinatamente all'adempimento delle proprie obbligazioni da parte del Cliente ai sensi del presente Accordo, CMC potrà stipulare con il Cliente contratti aventi ad oggetti i seguenti strumenti finanziari:

- (a) **contratti per differenza spot** relativi a singoli titoli, panieri di titoli, indici di mercato o altri indici, valute, Buoni del Tesoro, metalli e preziosi e merci (Appendice II - Tabella A);
- (b) **contratti per differenza forward** relativi a singoli titoli, panieri di titoli, indici di mercato o altri indici, valute, Buoni del Tesoro, metalli e preziosi, merci (Appendice II - Tabella B);
- (c) **opzioni OTC ("Over The Counter")** per acquistare o cedere qualsiasi degli strumenti menzionati alle lettere (a) o (b) di cui sopra, inclusi i warrants (Appendice II - Tabella C); e
- (d) qualsiasi altro strumento finanziario che di volta in volta potrà essere offerto per iscritto da CMC.

Esecuzione

2.2 Tutti i Contratti previsti dal presente Accordo saranno sottoscritti da CMC in conto proprio e non in qualità di agente per conto di terzi soggetti. Il Cliente sarà trattato come controparte e sottoscriverà il presente Accordo, inclusi tutti i Contratti previsti dal presente Accordo, in qualità di titolare e non in veste di agente per conto di terze parti. La controparte del Cliente in ogni singolo Contratto sarà esclusivamente CMC Markets UK Plc, che opererà attraverso la propria sede di Londra.

2.3 CMC non fornirà al Cliente alcuna attività di consulenza riguardo le operazioni di cui al presente Accordo nè l'adeguatezza del presente Accordo o di ciascuno specifico Contratto. CMC non è neanche tenuta a fornire informazioni di natura fiscale sulle stesse questioni. Il Cliente è tenuto a valutare l'opportunità di ottenere una consulenza finanziaria imparziale prima di sottoscrivere il presente Accordo e/o un qualsiasi Contratto.

2.4 Quando CMC esegue un ordine per conto del Cliente, lo farà conformemente alla politica di esecuzione degli ordini (la "Politica di Esecuzione degli Ordini"), come di volta in volta modificata. Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Consob n. 16190/2007, il Cliente autorizza CMC ad eseguire gli ordini al di fuori di mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione. Una sintesi della Politica di Esecuzione degli Ordini applicabile a seconda della classificazione del Cliente come Cliente al Dettaglio o Cliente

Professionale è stata fornita al Cliente ed è anche reperibile presso il sito internet di CMC (www.cmcmarkets.com). La Politica di Esecuzione degli Ordini non si applica al Cliente classificato come Controparte Qualificata. Si sottolinea che, anche nel caso in cui il Cliente sia un Cliente al Dettaglio o un Cliente Professionale, CMC potrà agire in proprio ma non per conto del Cliente in relazione all'ordine, ad esempio quando viene fornita una quotazione per un determinato prodotto successivamente negoziato da CMC in conto proprio, nel qual caso CMC non sarà tenuta ad osservare le regole di condotta e di best execution né la Politica di Esecuzione degli Ordini.

2.5 I servizi di investimento previsti dal presente Accordo possono includere operazioni con margine. Le operazioni con margine sono operazioni, poste in essere tra CMC ed il Cliente, riferite alle tipologie di strumenti finanziari elencati alla clausola 2.1, nelle quali viene richiesto al Cliente di prestare denaro contante o Garanzie al fine di garantire le obbligazioni del Cliente:

2.5.1 in caso di mancato perfezionamento di un Contratto concluso; o

2.5.2 a seguito di chiusura di qualsiasi Contratto.

Orari di Negoziazione di CMC

2.6 CMC svolge i servizi e le attività con il Cliente durante gli orari di negoziazione di CMC, che normalmente sono dalle ore 21.00 della domenica alle ore 22.00 del venerdì (ora di Londra) e fermo restando quanto disposto dalle clausole 2.7 e 2.8 ed in conformità a tutte le clausole di cui al presente Accordo, CMC quoterà i prezzi ed accetterà ordini ed istruzioni in relazione a qualsiasi Contratto durante tali orari.

2.7 Qualora CMC ritenga che una festività nazionale possa pregiudicare la negoziazione sul mercato di riferimento, la stessa avrà la facoltà di non fornire le quotazioni dei prezzi o di non accettare ordini o istruzioni in relazione a qualsiasi Contratto relativo a detto mercato. CMC si impegna a fornire di volta in volta per mezzo della piattaforma di negoziazione e con congruo preavviso, l'indicazione dei giorni di festività nazionale e degli strumenti finanziari che ne siano influenzati.

2.8 In determinati casi gli strumenti finanziari possono essere negoziati esclusivamente durante l'orario di apertura del mercato in cui è negoziato il Sottostante. Tali operazioni sono definite "Operazioni a Orario Limitato". Qualora il Contratto concluso dal Cliente abbia ad oggetto tali strumenti finanziari, CMC non sarà tenuto a quotare i prezzi di detti strumenti finanziari né ad accettare ordini o istruzioni nei periodi durante i quali il mercato rilevante è chiuso. CMC si impegna ad informare il Cliente dei Contratti soggetti alle Operazioni ad Orario Limitato attraverso il proprio sito internet e mediante la piattaforma di negoziazione. CMC si riserva la facoltà di modificare l'elenco di tali Contratti in qualsiasi momento, e il Cliente avrà l'onere di verificare quale dei suoi Contratti ne possa essere influenzato*.

3. Processo di Negoziazione dei CFD.

3.1 **Il Cliente è tenuto ad acquisire le informazioni necessarie sul processo di negoziazione di CFDs, sulla terminologia e le espressioni di uso comune nonché sulle procedure connesse, prima di sottoscrivere qualsiasi Contratto.**

3.2 I CFD comportano un alto livello di rischio. I meccanismi di "gearing" e di leva finanziaria comportano che mentre per avviare la negoziazione in CFD è sufficiente il deposito da parte del Cliente di una piccola somma di danaro, tale deposito minimo può generare sia elevate perdite sia elevati guadagni. I rischi connessi alla negoziazione in CFD sono meglio illustrati nella Informativa sui Rischi fornita al Cliente, il quale ha l'obbligo di leggerla e comprenderla prima di sottoscrivere qualsiasi Contratto con CMC. Si sottolinea che l'Informativa sui Rischi è utile, sebbene non illustri in maniera completa tutti i rischi a cui potrà essere soggetto il Cliente nel processo di negoziazione in CFD. Pertanto, è onere del Cliente assicurarsi di essere pienamente consapevole di tutti i rischi cui si espone prima di concludere qualsiasi Contratto.

3.3 Quando si negoziano CFD, il Cliente investe sul risultato finale del prezzo di un particolare strumento finanziario. Tale forma di negoziazione non avviene in un mercato regolamentato, realizzandosi lo scambio dello strumento finanziario "Over the Counter" ("OTC") o fuori mercato. Di conseguenza, CMC sottoscriverà direttamente con il Cliente un contratto avente ad oggetto lo strumento finanziario che questi desidera negoziare.

3.4 Nell'Appendice I del presente Accordo vengono individuati alcuni aspetti rilevanti del processo di negoziazione dei CFD, tra cui (a) specificazioni circa i termini; (b) la metodologia utilizzata da CMC per la quotazione del prezzo degli strumenti finanziari; (c) gli strumenti finanziari soggetti ad Operazioni ad Orari Limitati; (d) il metodo di contabilizzazione di CMC nel caso di Chiusura di Attività; e (e) le modalità di chiusura delle posizioni aperte in relazione ai diversi strumenti finanziari.

3.5 Il processo di negoziazione dei CFD è definito nell'Appendice II del presente Accordo per ciascun tipo di strumento finanziario trattato. Il Cliente è tenuto ad acquisire le informazioni contenute nelle schede A, B e/o C di tale Appendice, a seconda dello specifico Contratto che intenda sottoscrivere.

3.6 Gli ordini del Cliente sono soggetti a dei limiti minimi e massimi stabiliti da CMC tenendo conto delle normali dimensioni di mercato in riferimento alle quali i prezzi sono resi disponibili nel relativo mercato che offra informazioni sul prezzo in tempo reale. I limiti minimi e massimi aggiornati sono disponibili per il Cliente che ne faccia richiesta. I Prezzi potranno subire variazioni anche in dipendenza dei limiti minimi e massimi applicabili.

3.7 CMC ha la facoltà di variare detti limiti minimi e massimi. Il Cliente è tenuto a verificare il valore aggiornato dei limiti prima di concludere qualsiasi Contratto.

3.8 CMC ha altresì la facoltà di rinunciare a qualsiasi limite di negoziazione, anche senza preavviso al Cliente.

3.9 Gli ordini che rientrano nei limiti stabiliti da CMC sono indicati come ordini di Normale Volume di Investimento.

4. Il Conto del Cliente

Informazioni Generali

4.1 Successivamente al ricevimento del Modulo di Richiesta da parte del Cliente, CMC, si riserva di eseguire verifiche sulla situazione patrimoniale dello stesso e altre simili verifiche, anche tramite la richiesta di informazioni alla banca del Cliente, al suo datore di lavoro, ad agenzie di valutazione del merito del credito e ad altri soggetti. Le agenzie di valutazione del merito di credito conserveranno i dati relativi alla ricerca effettuata anche in caso di mancata accettazione della procedura relativa al Cliente. CMC potrà utilizzare metodi di valutazione del merito di credito al fine di valutare la richiesta del Cliente, verificarne l'identità e i cambiamenti nella modalità di utilizzo del Conto. Le ricerche sulla situazione patrimoniale del Cliente e le altre informazioni fornite a CMC e/o alle agenzie per la valutazione del merito di credito, relative al Cliente e/o ai soggetti che intrattengono rapporti finanziari con il Cliente possono essere utilizzate da CMC o dalle Società del Gruppo per l'assunzione di decisioni circa la concessione del credito al Cliente o a membri della sua famiglia. Un collegamento tra il Cliente e chiunque sia coistatario con lo stesso di un conto o di simili associazioni di carattere finanziario potrà essere registrato dalle agenzie per la valutazione del merito di credito come idoneo a creare una "associazione finanziaria". Le informazioni relative a ciascuna parte saranno prese in considerazione per le future domande di adesione fino a che una delle parti depositi presso le agenzie di valutazione del merito di credito una "comunicazione di dissociazione". CMC potrà effettuare ricerche periodiche presso le agenzie di valutazione del merito di credito, e fornire alle stesse informazioni (comprese le modalità con cui il Cliente gestisce il proprio conto ed eventuali arretrati dovuti). Tali informazioni potranno essere utilizzate da altri finanziatori per assumere decisioni relative al Cliente e ai suoi associati finanziari. Tali informazioni potranno altresì essere utilizzate per la tracciatura dei pagamenti, anche ai fini antiriciclaggio, nonché per la gestione del Conto del Cliente. Il Cliente autorizza CMC all'uso delle informazioni che lo riguardano per i suindicati controlli relativi alla sua richiesta.

4.2 In ogni caso il Cliente è tenuto ad informare, immediatamente e per iscritto, CMC circa qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni dallo stesso fornite nel Modulo di Richiesta, quali i recapiti del Cliente, e qualsiasi circostanza che possa avere un impatto negativo sulla sua situazione patrimoniale.

4.3 Qualora CMC decida di accettare il Modulo di Richiesta, verrà aperto un apposito Conto intestato al Cliente, al quale verranno assegnati un codice utente e un numero di conto. Al Cliente verranno attribuiti un proprio username e password. Il Cliente si impegna a non divulgare alcuna informazione relativa al suo Conto a terze persone ed a mantenere segreta la password. Il Cliente si impegna altresì ad informare immediatamente CMC nel caso di certezza o anche semplice sospetto che una terza persona abbia accesso al suo Conto, in maniera tale da consentire a CMC di poter modificare le impostazioni di accesso. Il Cliente si impegna a cooperare qualora CMC decida di effettuare indagini in proposito.

4.4 Il Cliente si impegna a mantenere la massima segretezza su tutte le informazioni inerenti la sicurezza del Conto, quali, a titolo esemplificativo, il numero di conto, il codice utente, il nome utente e la password. CMC declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'accesso al Conto da parte di soggetti non autorizzati. In ogni caso, CMC non è tenuta a verificare l'autorizzazione ad utilizzare il numero di conto, il codice utente, il nome utente o la password del Cliente*.

Registri di Valuta

4.5 Il Conto può includere un certo numero di registri di valuta, i quali operano come segue:

- (a)** CMC potrà accettare versamenti sul Conto effettuati in diverse valute in conformità alla clausola 9.12. Qualsiasi pagamento dovuto a o da CMC e tutti i saldi netti sul Conto sono riportati nei rispettivi registri di conto;
- (b)** il Cliente ha facoltà di scegliere la valuta da utilizzare quale Valuta Base da applicare al Conto, dandone comunicazione scritta a CMC con un preavviso di almeno cinque (5) Giorni Lavorativi;
- (c)** ogni qualvolta il Cliente sottoscrive uno o più Contratti in valuta diversa dalla Valuta Base, verrà creato un registro di valuta all'interno del Conto che, in conformità alla clausola 4.5(f), resterà operativo fino al momento in cui tutti i Contratti in tale valuta sono chiusi. Il Cliente riceve o versa gli interessi su qualsiasi saldo a credito o a debito separatamente per ciascun registro di valuta (in conformità alla clausola 10.8 delle presenti Condizioni Generali di Contratto);
- (d)** I rendiconti di CMC di tutte le somme dovute dal Cliente o da CMC, sia a titolo di margini sia per altra ragione e del saldo netto sul Conto nella Valuta Base verranno effettuati al Tasso di Cambio CMC;
- (e)** CMC regolerà gli scambi adottando la relativa valuta, purché il Conto compresa nel registro di valuta, salvo che il saldo di tale registro di valuta risulti insufficiente, nel qual caso CMC regolerà gli scambi nella valuta per la quale esista un registro di valuta con saldo sufficiente sul Conto, al Tasso di Cambio CMC; e
- (f)** il Cliente ha la facoltà di richiedere a CMC di convertire qualsiasi saldo di valuta in Valuta Base in qualsiasi momento al Tasso di Cambio CMC e CMC ha la facoltà di convertire automaticamente e quotidianamente qualsiasi saldo di valuta in Valuta Base al Tasso di Cambio CMC, dandone preavviso al Cliente per iscritto.

Conti Complessivi

4.6 Salvo ove diversamente previsto dal presente Accordo, qualora il Cliente abbia accesso più Conti presso CMC, ciascuno di essi verrà gestito in via totalmente separata. Conseguentemente, qualsiasi credito in favore del Cliente relativamente ad un Conto (incluse somme di denaro depositate per margini) non libera il Cliente dalle obbligazioni derivanti da un Conto diverso, salvo che CMC eserciti i diritti previsti alla clausola 18.

4.7 Su richiesta del Cliente, CMC ha la facoltà, esercitabile a sua totale discrezione, di considerare tutti i Conti del Cliente come un unico Conto, dandone conferma per iscritto al Cliente. In tal caso, tutti i riferimenti al Conto contenuti nel presente Accordo si intendono riferiti ai Conti del Cliente considerati in aggregato.

Gestione del Conto del Cliente

4.8 Il Cliente avrà la responsabilità di gestire il proprio Conto. Tale attività comprende la verifica della sussistenza del livello di margine richiesto (si veda la clausola 7 delle presenti Condizioni Generali di Contratto). Tale responsabilità opera in relazione a ciascuna operazione in CFD condotta da CMC con il Cliente. Qualora vi sia più di un Conto, tale onere di gestione deve intendersi riferito distintamente a ciascun Conto, salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e CMC.

4.9 Salvo il caso di dolo o colpa grave, CMC non assume alcuna responsabilità relativamente a qualsiasi perdita o danno subito dal Cliente per aver effettuato negoziazioni utilizzando somme di denaro erroneamente depositate o accreditate sul Conto da CMC o per conto della stessa*.

4.10 CMC si riserva il diritto di chiudere o sospendere il Conto del Cliente in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto del al presente Accordo*.

4.11 Tutte le attività previste dal presente Accordo, inclusa la liquidazione delle Operazioni, sono eseguite in EURO salvo diverso accordo scritto.

5. Istruzioni

5.1 Il Cliente può fornire istruzioni verbalmente, a mezzo di posta elettronica e/o per iscritto AD ECCEZIONE delle istruzioni di negoziazione o comunque connesse ai Contratti aperti o che dovranno essere aperti, che dovranno essere comunicate attraverso la piattaforma di negoziazione CMC o telefonicamente. Tutte le istruzioni dovranno essere fornite in modo tempestivo a CMC. In caso contrario, in considerazione delle circostanze del caso, CMC avrà la facoltà di adottare discrezionalmente le misure che ritenga necessarie od opportune al fine di garantire la propria protezione o quella del Cliente, con spese ad esclusivo carico di quest'ultimo.

Autorizzazione di Terzi

5.2 Il Cliente ha la facoltà di designare un terzo autorizzato ad impartire istruzioni in suo nome. Il nominativo del terzo autorizzato ad agire in nome e per conto del Cliente (l' "Agente") deve essere comunicato a CMC per iscritto. E' possibile nominare l'Agente utilizzando il Modulo di Nomina dell'Agente. Il Cliente ha la facoltà di sostituire l'Agente dandone notizia per iscritto a CMC. Resta inteso che qualsiasi variazione sarà efficace nei confronti di CMC dal momento in cui la stessa abbia effettivamente ricevuto la relativa comunicazione scritta.

5.3 CMC è legittimata ad agire sulla base delle istruzioni verbali, elettroniche o scritte ricevute dall'Agente, o da altro soggetto che appaia tale, a prescindere dal fatto che la persona non sia effettivamente e debitamente autorizzata. CMC è legittimata ad agire in base a qualsiasi istruzione o ordine trasmessi utilizzando username, numero di conto, codice utente e password del Cliente.

5.4 **Il Cliente è tenuto a ricordare date rilevanti, orari ed eventi relativi a qualsiasi Contratto previsto dal presente Accordo.**

5.5 CMC ha la facoltà (ma in nessun caso l'obbligo) di richiedere conferma (nella forma che reputi migliore) di qualsiasi istruzione:

- (a)** qualora venga impartita l' istruzione di chiudere il Conto del Cliente o di accreditare somme in suo favore; oppure
- (b)** qualora CMC ritenga che tale conferma sia necessaria o opportuna.

5.6 Le negoziazioni eseguite da CMC avvengono in tempo reale; pertanto, una volta che le istruzioni sono state impartite, a CMC non può essere richiesto di rifiutarsi di agire secondo le istruzioni impartite, a prescindere dal fatto che queste siano state inviate per errore o che possano determinare un saldo passivo sul Conto del Cliente.

5.7 CMC avrà la facoltà di confermare al Cliente la ricezione delle istruzioni impartite oralmente o per iscritto, a seconda dei casi.

Rischio del Cliente

5.8 Salvo quanto previsto dalla clausola 6.6, qualsiasi istruzione impartita dal Cliente via Internet viene considerata come ricevuta da CMC ed è valida e/o costituisce un Contratto vincolante tra il Cliente e CMC solo dal momento in cui ne viene registrata l'esecuzione e confermata da CMC al Cliente. La semplice trasmissione di un'istruzione impartita dal Cliente non costituisce un contratto tra il Cliente e CMC. Qualora il Cliente attenda una conferma da CMC relativa ad un Contratto e tale conferma non sia stata ancora ricevuta dal Cliente, quest'ultimo ha l'onere di richiedere informazioni in merito.

5.9 CMC non assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, anche indiretta, spesa o costo subiti dal Cliente in conseguenza della ricezione di istruzioni errate o non tempestive o di qualsiasi altra comunicazione da parte del Cliente (per esempio via internet) e/o della mancata ricezione da parte di CMC di tali istruzioni o comunicazioni. Il Cliente è responsabile per tutte le istruzioni relative ai Contratti previsti dal presente Accordo.

5.10 Qualora CMC ritenga impossibile dare immediata esecuzione alle istruzioni impartite dal Cliente in relazione al Conto, CMC si riserva sia la facoltà di rimandarne l'esecuzione fino al momento in cui CMC ragionevolmente ritenga che questa sia divenuta possibile, sia la facoltà di rifiutare di dare esecuzione a tali istruzioni. CMC non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che il Cliente dovesse subire in conseguenza del differimento o del rifiuto di eseguire l'istruzione.

5.11 Il Cliente è tenuto a risarcire e/o a tenere indenne CMC da qualsiasi danno che CMC dovesse subire in seguito a:

5.11.1 qualsiasi errore contenuto nelle istruzioni impartite dall'Agente; o

5.11.2 l'esecuzione da parte di CMC delle istruzioni impartite dall'Agente o da chi appaia tale.

5.12 In ogni caso CMC avrà la facoltà di non dare esecuzione alle istruzioni impartite dal Cliente per qualsivoglia ragione, inclusa, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui l'esecuzione di tali istruzioni possa determinare la violazione di disposizioni legislative o regolamentari.

6. Determinazione dei Prezzi

6.1 CMC agisce in base al presente Accordo in veste di market maker. CMC determina il prezzo in base al quale intende negoziare gli strumenti finanziari con il Cliente, ad eccezione dei seguenti casi:

6.1.1 qualora CMC eserciti il diritto di chiudere un Contratto; oppure

6.1.2 qualora un Contratto venga automaticamente chiuso.

Il Cliente avrà la facoltà di decidere se negoziare o meno ai prezzi stabiliti da CMC.

6.2 Nella determinazione del prezzo di uno strumento finanziario può accadere che si verifichino variazioni delle condizioni di mercato nel lasso di tempo tra il momento in cui il prezzo dello strumento finanziario viene comunicato al Cliente e il momento in cui l'ordine del Cliente viene eseguito. Tali variazioni possono determinare effetti sia favorevoli sia sfavorevoli per il Cliente. I prezzi quotati e/o negoziati di volta in volta da altri market maker o da terze parti non sono applicabili alle negoziazioni tra CMC e il Cliente.

6.3 I prezzi degli strumenti finanziari sono determinati da CMC in conformità alle Appendici al presente Accordo e, quando applicabile, all'Elenco Tariffe. Qualora il Cliente sia classificato come "Cliente al Dettaglio" o "Cliente Professionale" si applicano, conformemente alla clausola 2.4, anche la Politica di Esecuzione degli Ordini e le norme sulla best execution di cui ai Regolamenti Consob e, pertanto, i

prezzi degli strumenti finanziari sono determinati in conformità alla sintesi della Politica di Esecuzione degli Ordini (come di volta in volta modificata).

Normale Volume di Investimento

6.4 Il Cliente ha la facoltà di effettuare un ordine per un Contratto che esuli il Normale Volume di Investimento (si veda la clausola 3.9 delle presenti Condizioni Generali di Contratto). Il Normale Volume di Investimento viene determinato da CMC con riferimento alla dimensione normale del mercato per il quale i prezzi sono resi disponibili su qualsiasi borsa/mercato o piazza di scambio rilevante che fornisca informazioni sui prezzi in tempo reale.

6.5 Nel caso di ordine per un Contratto che esuli dal Normale Volume di Investimento, tale ordine può essere sottoposto a speciali termini e condizioni. CMC si obbliga a comunicare al Cliente al momento di esecuzione dell'ordine gli speciali termini e condizioni ed il Cliente ha facoltà di revocare l'ordine impartito. In particolare, CMC ha la facoltà di quotare un prezzo modificato da applicare al Contratto proposto, che il Cliente deciderà discrezionalmente se accettare o rifiutare.

Errori

6.6 E' possibile che si verifichino errori nei prezzi dei Contratti quotati da CMC. In tali circostanze senza pregiudizio alcuno per i diritti previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dal common law, né CMC né il Cliente saranno vincolati da Contratti che presumibilmente sono stati conclusi (con o senza conferma di CMC) ad un prezzo che era, o che avrebbe dovuto essere, riconosciuto dal Cliente o da CMC come sostanzialmente errato al momento della conclusione del Contratto. La Parte che in base alla presente clausola affermi che il Contratto non debba avere effetto, è tenuta a darne notizia all'altra Parte entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Contratto stesso. Nel caso in cui il Cliente invii una comunicazione ai sensi della presente clausola, CMC determinerà se il prezzo quotato era sostanzialmente corretto e informerà il Cliente della propria decisione non appena possibile.

6.7 Salvo il caso di dolo o colpa grave, CMC non assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno sofferto dal Cliente per aver questi fatto affidamento su di un prezzo che il Cliente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, essere sostanzialmente errato.

6.8 CMC non sarà vincolato da alcun Contratto concluso ad un prezzo che si discosti dallo Spread CMC al momento di esecuzione, qualora ciò avvenga in conseguenza di alterazioni o modifiche poste in essere dal Cliente o dell'uso da parte di questi della piattaforma di negoziazione CMC tale da impedire la visualizzazione dei cambiamenti dello Spread CMC verificatisi dal momento in cui il Cliente ha inserito l'ordine, o comunque tale da comportare che il Contratto venga concluso ad un prezzo anomalo, avendo riguardo alle condizioni di mercato o di scambio. CMC comunicherà al Cliente se il Contratto dovrà considerarsi inefficace per le ragioni di cui alla presente clausola entro un congruo periodo non superiore a dieci (10) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui l'ordine è stato inserito.

7. Margine

7.1 **Il Cliente si obbliga a versare e mantenere in ogni momento sul Conto il margine richiesto ai sensi della clausola 7 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Tale obbligo vale per ogni Contratto sottoscritto dal Cliente e, qualora vi siano più Conti del Cliente presso CMC, per ciascun singolo Conto.**

7.2 Il livello minimo del margine che il Cliente deve mantenere in ogni momento sul Conto, attraverso il deposito di fondi è definito Requisito di Margine.

7.3 Il Requisito di Margine varia a seconda dello/degli strumento/i finanziario/i che il Cliente intende negoziare. Il metodo di calcolo per la determinazione del Requisito di Margine in relazione ad un Contratto è specificato nell'Appendice II (a seconda dello specifico strumento finanziario).

- 7.4** All'atto del deposito delle somme necessarie per soddisfare il Requisito di Margine, il Cliente può garantirsi uno "spazio di manovra" (in altre parole, il Cliente può depositare una somma eccedente quella richiesta per soddisfare il Requisito di Margine di quel momento) a seconda della sua valutazione sulle posizioni aperte, della volatilità dello strumento finanziario prescelto e del mercato (o mercati) sottostante, nonché del tempo occorrente per depositare altre somme sul Conto o di qualsiasi altro aspetto che il Cliente possa ritenere rilevante.
- 7.5** Il Cliente si impegna a versare e a mantenere sul proprio Conto somme di denaro sufficienti a soddisfare il Requisito di Margine in ogni momento. Il mancato soddisfacimento del Requisito di Margine costituisce un Evento Specificato (si veda la relativa definizione). Di conseguenza, il mancato rispetto del Requisito di Margine potrà comportare la risoluzione del presente Accordo da parte di CMC e/o la liquidazione di tutte le Operazioni sottoscritte dal Cliente senza preavviso ai sensi della clausola 17*.
- CMC potrà, a sua discrezione, e ai sensi della clausola 7.6, concedere un periodo di tempo al Cliente per il versamento dei fondi necessari per il soddisfacimento del Requisito di Margine. Tale concessione avrà effetto solo successivamente alla conferma per iscritto (o per e-mail) da parte di CMC, nei limiti ivi specificati.
- In ogni caso, successivamente alla summenzionata conferma, CMC avrà la facoltà di richiedere al Cliente il Pagamento del margine al fine di soddisfare il Requisito di Margine.
- 7.6** CMC fornisce al Cliente, attraverso l'accesso on-line al Conto, le informazioni sufficienti per il calcolo dell'ammontare di qualsiasi margine richiesto in base al presente Accordo. **In conformità alla clausola 21.4 CMC ha la facoltà di variare le Percentuali di Margine o i Requisiti di Trading in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto. Salvo ove il presente Accordo disponga diversamente, il Cliente ha tre (3) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione per depositare sul Conto somme di denaro al fine di soddisfare il Requisito di Margine calcolato in base alle nuove Percentuali di Margine o dei nuovi Requisiti di Trading applicabili ai Contratti aperti, fermo restando che il Cliente dovrà nel frattempo continuare a soddisfare il Requisito di Margine basato sulle Percentuali di Margine o sui vecchi Requisiti di Trading precedentemente vigenti. Le nuove Percentuali di Margine o i nuovi Requisiti di Trading sono immediatamente applicabili a qualsiasi Contratto sottoscritto dal Cliente in seguito alla comunicazione della nuove Percentuali di Margine o ai nuovi Requisiti di Trading.** CMC individua l'ammontare totale dovuto dal Cliente in Valuta Base utilizzando il Tasso di Cambio CMC. Nel caso di negoziazioni effettuate per via telefonica CMC si riserva di fornire le informazioni rilevanti su espressa richiesta del Cliente.
- 7.7** Il Cliente è tenuto a verificare l'ammontare del margine depositato sul Conto rispetto all'ammontare di margine richiesto ai sensi del presente Accordo e di qualsiasi ulteriore margine che si renda necessario od opportuno, tenuto conto:
- 7.7.1** dei Contratti aperti;
 - 7.7.2** della volatilità di qualsiasi Sottostante, Garanzia, Indice Connesso o Contratto Connesso su Indici Futures;
 - 7.7.3** della volatilità del mercato rilevante;
 - 7.7.4** della volatilità dei mercati in genere;
 - 7.7.5** di qualsiasi rischio di cambio applicabile;
 - 7.7.6** del periodo di tempo necessario al Cliente per versare i fondi sufficienti sul Conto; e
 - 7.7.7** di qualsiasi altra circostanza che il Cliente ritenga opportuna.
- in considerazione di quanto previsto alla clausola 7.6 e, fermo restando quanto disposto dalla clausola 7.8, il Cliente rinuncia al diritto di ricevere richieste di margine da CMC in qualunque caso.**
- Richieste di Margine**
- 7.8** Qualora in conseguenza di circostanze non sottratte al controllo di CMC, questa sia impossibilitata a fornire al Cliente l'accesso on-line al proprio Conto, CMC farà quanto ragionevolmente possibile per eseguire la Richiesta di Margine. **Inoltre, il Cliente ha la facoltà di garantirsi uno "spazio di manovra" (nel caso desideri depositare una somma eccedente quella necessaria a soddisfare la Richiesta di Margine), a seconda della valutazione operata dal cliente in riferimento alle posizioni aperte, alla volatilità dello strumento finanziario prescelto e al mercato (o mercati) sottostante, al tempo necessario al Cliente per depositare altri fondi sul Conto ed a qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante dal Cliente.**
- 7.9** Qualora dai Contratti aperti derivino o possano derivare risultati sfavorevoli per il Cliente, e/o qualora CMC incrementi le Percentuali di Margine o i Requisiti di Trading in conformità alla clausola 7.6, CMC avrà la facoltà di decidere se effettuare o meno la Richiesta di Margine prima di esercitare il diritto di chiudere i Contratti sottoscritti dal Cliente, ai sensi del presente Accordo.
- 7.10** La Richiesta di Margine, se avanzata da CMC, viene eseguita in base alle disposizioni determinate nella clausola 22 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. CMC ed il Cliente concordano che l'ammontare della perdita che determina l'invio di una Richiesta di Margine in relazione a tutti i Contratti aperti del Cliente rappresenta la soglia delle perdite predefinita dalle parti ai fini di quanto previsto dall'art. 37 lettera e) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.
- 7.11** CMC avrà la facoltà di non procedere alla chiusura dei Contratti anche qualora il Cliente non abbia soddisfatto il Requisito di Margine. In tal caso, CMC avrà la facoltà di chiudere in qualsiasi momento in tutto o in parte i Contratti aperti, fino al momento in cui la Richiesta di Margine venga soddisfatta. Fermo restando il diritto di CMC di chiudere o limitare i Contratti sottoscritti dal Cliente ai sensi del presente Accordo, CMC avrà la facoltà di chiudere tutti o parte dei Contratti sottoscritti dal Cliente qualora questi non adempia ad una Richiesta di Margine entro tre (3) Giorni Lavorativi dal ricevimento della stessa.
- Versamento di Margini**
- 7.12** Il Cliente è tenuto ad eseguire il Versamento di Margine secondo le modalità indicate nella clausola 9.10. Qualora il Cliente non possa o preveda di non poter eseguire un Versamento di Margine entro il termine previsto dovrà darne prontamente avviso a CMC. Il mancato versamento di qualsiasi somma dovuta a CMC, a titolo di Versamento di Margine o a qualunque altro titolo, costituisce un Evento Specificato e pertanto CMC avrà il diritto di chiudere i Contratti sottoscritti dal Cliente senza preavviso (si veda la clausola 17).
- 7.13** In considerazione della gravità delle conseguenze del mancato soddisfacimento del Requisito di Margine o del mancato Pagamento del Margine entro il termine stabilito, si richiama l'attenzione del Cliente sull'opportunità di monitorare con frequenza il Requisito di Margine relativo al Conto e di assicurarsi di essere in ogni momento reperibile da CMC in caso di necessità, nonché di essere in grado di eseguire un Versamento di Margine ovunque si trovi.
- 7.14** Si richiama inoltre l'attenzione del Cliente su quanto segue:
- (a)** il Cliente non deve utilizzare la richiesta di effettuare Pagamenti di Margine o le Richieste di Margine come metodo per monitorare i Contratti aperti, in quanto tale attività di monitoraggio sono di competenza del Cliente e pertanto CMC non assume alcuna responsabilità al riguardo;
 - (b)** il Cliente deve monitorare il suo margine frequentemente in quanto i cambiamenti delle Percentuali di Margine o dei Requisiti di Trading o le variazioni di prezzo (a prescindere dal fatto che la borsa/mercato principale rilevante sia chiusa,

per esempio, nell'ipotesi di contratti ai quali non si applicano gli Orari di Negoziazione Limitati) possono comportare un aumento del Requisito di Margine;

- (c) la negoziazione in strumenti finanziari relativi ad Operazioni ad Orario Limitato, ai sensi della clausola 2.8, comporta che il prezzo delle relative posizioni pendenti verrà determinato facendo riferimento al prezzo di chiusura degli scambi sul mercato principale e il Requisito di Margine varierà di conseguenza.
- (d) i Pagamenti di Margine richiesti al Cliente non rappresentano l'intero ammontare delle somme che il Cliente è tenuto a corrispondere a CMC in e che, in conformità alle clausole 7.6 e 7.11, CMC avrà il diritto di chiudere le posizioni pendenti del Cliente qualora lo stesso non soddisfi il Requisito di Margine in qualsiasi momento, anche a seguito di una Richiesta di Margine;
- (e) CMC (nel rispetto dei Regolamenti Consob e/o delle Regole FSA), ha la facoltà, ma non l'obbligo, di concedere al Cliente agevolazioni di pagamento in seguito al verificarsi di un Evento Specificato. In tal caso CMC non avrà l'obbligo di liquidare le posizioni che hanno originato l'Evento Specificato; e
- (f) nessuna pretesa, Richiesta di Margine o notifica da parte di CMC potrà rendere inefficace la rinuncia del Cliente di cui alla clausola 7, relativamente alla necessità per CMC di avanzare tale pretesa, Richiesta di Margine o notifica al fine di far valere i relativi diritti.

7.15 Resta inteso che le previsioni relative al calcolo dei margini di cui al presente Accordo relativamente a Spot, Forward e opzioni (vedere rispettivamente le Tabelle A, B, e C dell'Appendice II) devono intendersi cumulative. I requisiti di margine del Cliente in base alle presenti Condizioni Generali di Contratto rappresentano il totale di tali calcoli.

8. Diritto di chiudere o limitare le Operazioni del Cliente

8.1 CMC ha il diritto, con o senza preventiva comunicazione o richiesta e in aggiunta a qualsiasi altro diritto previsto dal presente Accordo:

- (a) di chiudere in tutto o in parte (secondo il ragionevole apprezzamento di CMC) i Contratti aperti sottoscritti dal Cliente qualora:
 - (i) CMC ritenga che il Cliente sia in possesso di informazioni privilegiate;
 - (ii) CMC ritenga che il Cliente stia violando i Regolamenti Consob in materia di abusi di mercato;
 - (iii) qualsiasi autorità di vigilanza ne faccia richiesta (a CMC o al Cliente);
 - (iv) si verifichi in riferimento al Cliente una delle circostanze indicate nei paragrafi da (d) a (f) nella definizione di Eventi Specifici;
 - (v) in conformità alla clausola 7.6, il Cliente non versi il margine, il deposito, o qualsiasi altra somma da questi dovuta in base al presente Accordo, in relazione a qualsiasi Contratto;
 - (vi) qualsiasi somma di denaro o Garanzia detenuta da CMC e relativa a posizioni pendenti acquistate su margine scendano al di sotto della soglia del Requisito di Margine;
 - (vii) CMC eserciti i diritti previsti alle clausole 18.2 e 18.4; o
 - (viii) CMC eserciti il diritto di modificare il presente Accordo, in conformità alle clausole da 21.4 a 21.6;
- (b) di limitare il volume delle posizioni aperte del Cliente (al netto o al lordo) qualora:

- (i) si verifichi qualsiasi circostanza sopra elencata nei punti da (a)(i) a (vi);

- (ii) CMC abbia ragionevoli motivi per ritenere che gli scambi stiano avvenendo a condizioni anomale; o

- (iii) si renda necessario al fine di tutelare i diritti di CMC previsti dal presente Accordo;

(c) di rifiutare ordini per l'apertura di nuove posizioni qualora:

- (i) si verifichi qualsiasi circostanza elencata nei punti da (b) (i) a (iii) sopra; o

- (ii) risulti impossibile per CMC stabilire i prezzi degli strumenti finanziari a causa dell'assenza di informazioni sul mercato rilevante, per ragioni che non dipendono da CMC; o

- (iii) CMC decida in tal senso, a sua assoluta discrezione e – esclusivamente in tal caso – ne dà comunicazione scritta al Cliente.

8.2 **Qualora CMC eserciti il diritto di chiudere in tutto o in parte qualsiasi Contratto aperto, qualsiasi ricavo potrà essere usato da CMC a saldo di qualunque importo dovuto dal Cliente.** Resta inteso che la decisione di chiudere i Contratti aperti ai sensi della clausola 8.1 e la decisione circa le relative proporzioni vengono assunte ad esclusiva discrezione di CMC.

8.3 Qualora CMC eserciti uno dei diritti previsti dalla clausola 8.1, il Cliente resta obbligato a soddisfare il Requisito di Margine. Il Cliente che continui ad eseguire negoziazioni in mancanza del Requisito di Margine rimarrà responsabile per l'intero saldo passivo del Conto.

9. Versamenti e Compensazione

9.1 Il Cliente è tenuto a corrispondere a CMC:

- (a) le somme di denaro in forma di deposito o di margine richieste da CMC ai sensi del presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo, i Requisiti di Margine determinati nell'Elenco Tariffe, sempre soggetti ad una somma minima per margine come definita nell'Elenco Tariffe;

- (b) qualsiasi somma di denaro di volta in volta dovuta a seguito della sottoscrizione di un Contratto (incluse le spese e/o commissioni di volta in volta specificate nell'Elenco Tariffe), nonché qualsiasi somma esigibile a compensazione integrale o parziale di qualsiasi saldo passivo presente sul Conto; e

- (c) qualsiasi somma di denaro di volta in volta richiesta a garanzia degli obblighi che il Cliente assume nei confronti di CMC.

9.2 Ogni somma dovuta ai sensi del presente Accordo e qualsiasi somma depositata o accreditata sul Conto del Cliente per errore potrà essere dedotta da qualsiasi importo detenuto da CMC per conto del Cliente. Tali somme possono anche essere versate dal Cliente in conformità alle previsioni applicabili alla specifica operazione.

Compensazione

9.3 **In aggiunta a qualsiasi altro diritto di trattenere pagamenti, CMC si riserva la facoltà di compensare, a sua discrezione ed in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, qualsiasi saldo passivo o altri crediti di CMC con qualsiasi saldo attivo o altri crediti del Cliente** (c.d. diritto di compensazione). In caso di esercizio del diritto di compensazione, qualora il credito di CMC ecceda quello del Cliente, CMC ne darà comunicazione al Cliente e questi dovrà immediatamente provvedere al versamento della differenza.

Pagamento di Spese e Commissioni

9.4 Le spese e le commissioni applicabili ai Contratti che verranno sottoscritti dal Cliente sono indicate nell'Elenco Tariffe. Il Cliente si impegna a corrispondere i relativi importi nei modi indicati nella Distinta di Compravendita il primo Giorno Lavorativo successivo alla sottoscrizione di ogni singolo Contratto.

Detrazione di Imposte

9.5 L'Imposta sul Valore Aggiunto, nonché ogni altra imposta e/o costo ragionevolmente sostenuti da CMC in relazione ai Contratti sottoscritti saranno a carico del Cliente. Il Cliente è altresì tenuto ad effettuare il pagamento di qualsiasi imposta di bollo o altra imposta di volta in volta dovuta in relazione ai CFD.

9.6 CMC avrà la facoltà di dedurre o trattenere da qualsiasi importo versato dal Cliente ai sensi del presente Accordo, o comunque accreditato sul suo Conto, qualsiasi somma che per legge debba essere dedotta o trattenuta a titolo di imposta. In particolare, la deduzione delle imposte dagli interessi dovuti sulle somme detenute da CMC per conto del Cliente avverrà sulla base dell'aliquota applicabile. I soggetti appartenenti ad una fascia di reddito imponibile superiore saranno soggetti ad oneri aggiuntivi. CMC avrà la facoltà di corrispondere gli interessi al lordo di imposte, qualora l'Investitore sia esente da imposte in uno Stato membro della UE ed abbia fornito adeguata documentazione comprovante il proprio status di soggetto esente da imposte. Fino a quando la documentazione non sia stata adeguatamente verificata da CMC ogni pagamento di interessi verrà effettuato al netto delle imposte.

Altre Spese e Imposte

9.7 Le spese e le imposte non richieste e/o dedotte da CMC saranno ad esclusivo carico del Cliente. Qualora le possibili spese o imposte connesse alla sottoscrizione del presente Accordo non siano chiare al Cliente, si consiglia di rivolgersi ad un consulente indipendente.

Esecuzione di Versamenti

9.8 Qualora alla medesima data le Parti siano reciprocamente tenute a versare la medesima somma nella stessa valuta ed in riferimento al medesimo Conto, il relativo obbligo di pagamento verrà considerato automaticamente adempiuto.

9.9 Qualora la somma complessivamente dovuta da una delle Parti ecceda quella complessivamente dovuta dall'altra Parte nella medesima valuta, la Parte debitrice della somma maggiore sarà tenuta a versare l'importo eccedente all'altra Parte e gli obblighi di pagamento delle Parti verranno considerati adempiuti.

9.10 Il Cliente si impegna ad eseguire qualsiasi versamento dovuto in base al presente Accordo in conformità a quanto di seguito stabilito:

- (a)** il Cliente ha la facoltà di effettuare i versamenti dovuti mediante assegno sbarrato a favore di **"CMC Markets UK PLC"** tratto su una delle principali Banche associate alla stanza di compensazione, o mediante vaglia telegrafico, o mediante carta di credito o di debito autorizzata;
- (b)** il pagamento andrà effettuato a mezzo di vaglia telegrafico o elettronico sul conto appositamente indicato da CMC, salvo che sia altrimenti concordato per iscritto;
- (c)** qualsiasi spesa per i pagamenti per via telegrafica o elettronica ed ogni altra spesa bancaria relative ai pagamenti effettuati dal Cliente saranno ad esclusivo carico dello stesso;
- (d)** qualora CMC non riceva un pagamento dovuto dal Cliente entro la data di scadenza, fermi restando gli ulteriori diritti previsti dal presente Accordo, saranno applicati interessi di mora ad un tasso pari al Tasso Base maggiorato del 3% dalla data di scadenza fino alla data in cui viene eseguito il versamento, incluso il periodo successivo alla sentenza;
- (e)** qualora il Cliente esegua un versamento mediante carta di credito o di debito autorizzata, CMC si riserva il diritto di applicare una spesa amministrativa (i cui dettagli verranno forniti su richiesta);
- (f)** su richiesta di CMC, il Cliente è tenuto a versare ogni costo, spesa e onere sostenuti da CMC in relazione a qualsiasi ritardato pagamento (inclusi i costi di recupero e le spese legali);
- (g)** i pagamenti in favore di CMC si riterranno effettuati nel momento in cui i relativi importi saranno accreditati al netto di ogni onere e commissione; e

(h) il Cliente ha l'obbligo di verificare che i dettagli relativi ai versamenti in favore di CMC siano stati correttamente indicati a tutti gli effetti.

9.11 Qualora il rendiconto del Conto riporti un saldo attivo, il Cliente può richiedere a CMC di inviare un assegno o di eseguire un versamento a suo favore con altri mezzi per l'importo corrispondente. In ogni caso CMC avrà la facoltà di trattenere (o, se del caso, dedurre), in tutto o in parte qualsiasi importo richiesto dovuto al Cliente nei seguenti casi:

- (a)** le Operazioni pendenti sul Conto riportano perdite figurate; e/o
- (b)** vi sono ragionevoli motivi per ritenere che siano necessari fondi per soddisfare qualsiasi requisito di margine presente o futuro in relazione ad Operazioni pendenti o in considerazione delle condizioni del mercato sottostante; e/o
- (c)** il Cliente è in debito verso CMC o qualunque Associata in relazione ai conti accesi presso le stesse; e/o
- (d)** CMC ha l'obbligo di dedurre o trattenere tale versamento dal Conto del Cliente per legge o ai sensi della Legge e di Regolamenti; e/o
- (e)** vi sono ragionevoli motivi per ritenere che vi sia una controversia irrisolta tra CMC ed il Cliente in relazione al presente Accordo o a qualsiasi Contratto ad esso connesso,

qualora CMC decida di agire in tal senso provvederà a darne tempestivamente notizia al Cliente, salvo nell'ipotesi indicata alla lettera (d).

9.12 Il Cliente è tenuto a verificare che i versamenti effettuati in favore di CMC siano correttamente imputati, con la specificazione, a seconda dei casi, se le somme siano dovute a titolo di margine e (se del caso) a quali dei Conti accesi dal Cliente si riferiscono. CMC si impegna a fornire di volta in volta le indicazioni che si rendano necessarie per effettuare i versamenti in suo favore.

9.13 Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla clausola 9.1 CMC può accettare il deposito di titoli o altri beni o che una terza persona fornisca una garanzia o obbligo di indennizzo (le **"Garanzie"**). In tal caso, CMC comunica al Cliente il proprio consenso in forma scritta ed informa il Cliente di qualsiasi ulteriore termine e condizione applicabile relativamente a beni del Cliente a tal fine detenuti.

10. I depositi del Cliente

10.1 Resta inteso che le Somme Depositare sono da CMC a garanzia di ogni obbligazione del Cliente presente o futura, reale o potenziale. Resta inoltre inteso che dette Somme non sono né potranno essere considerate appartenenti al Cliente ai fini delle leggi applicabili. Fermo restando quanto stabilito alla clausola 10.3, le Somme Depositare non saranno segregate dal patrimonio di CMC e potranno essere pertanto utilizzate da CMC nello svolgimento delle sue attività. Ai fini del soddisfacimento dei suoi crediti verso CMC, i crediti del Cliente concorreranno pari passu con quelli degli altri creditori di CMC. Qualora il Cliente sia un Cliente al Dettaglio, questi potrà richiedere a CMC per iscritto che le Somme Depositare vengano gestite da CMC ai sensi della clausola 10.2 e non ai sensi della presente clausola 10.1.

10.2 Fermo restando quanto stabilito dalla clausola 10.3, CMC trasferirà ogni somma detenuta dalla stessa per conto del Cliente e non trasferita o depositata ai sensi della clausola 10.1 che precede, in un conto corrente bancario presso una banca approvata da CMC o (previa autorizzazione da parte della FSA, ove necessaria) in un fondo d'investimento del mercato monetario qualificato in conformità a quanto previsto dalla legge applicabile.

10.3 Qualora il Cliente sia un Cliente al Dettaglio, CMC effettuerà le riconciliazioni tra le Somme Depositare ai sensi della clausola 10.1 e le somme detenute da CMC ai sensi della clausola 10.2 alla Chiusura di Attività di ciascun Giorno Lavorativo e qualsiasi trasferimento richiesto dal o sul conto corrente bancario del cliente e/o fondo d'investimento del mercato monetario qualificato sarà effettuato il Giorno Lavorativo successivo. CMC avrà la facoltà di effettuare dette

riconciliazioni con maggiore frequenza qualora ciò sia ritenuto dalla stessa opportuno al fine di proteggere i propri interessi o quelli del Cliente.

- 10.4** Resta inteso che qualora non vi siano stati movimenti sul Conto del Cliente per un periodo di almeno 6 anni (indipendentemente da qualunque accredito o addebito di somme a titolo di spese, interessi o ad altro titolo) e risulti impossibile contattare il Cliente ai numeri/indirizzi dallo stesso forniti, CMC avrà il diritto di rilasciare le somme da essa detenute per conto del Cliente, che pertanto non saranno più considerate "somme del cliente". Tali somme tuttavia continueranno ad appartenere al Cliente e CMC registrerà tutti i saldi rilasciati dei conti correnti bancari e sugli stessi farà valere ogni pretesa.
- 10.5** Previa autorizzazione da parte della FSA, CMC avrà la facoltà di depositare le somme dalla stessa detenute per conto del Cliente presso un fondo d'investimento del mercato monetario qualificato. Dette somme saranno detenute ai sensi delle disposizioni emanate dalla FSA in materia di custodia e non da quelle sulla detenzione dei depositi della clientela. Il Cliente verrà preventivamente informato da CMC dell'intenzione di trasferire le somme ai sensi della presente clausola 10.5 ed avrà la facoltà di dare istruzioni in senso contrario.
- 10.6** Qualora il Cliente non abbia impartito istruzioni a CMC per un periodo di almeno sei (6) anni e risulti impossibile contattarlo all'indirizzo dallo stesso fornito, CMC avrà la facoltà di vendere o comunque disporre dei beni del Cliente dalla stessa custoditi. Qualsiasi corrispettivo ricevuto non sarà considerato quale "somma del cliente"; tali somme tuttavia continueranno ad appartenere al Cliente e CMC terrà traccia di dette somme e sulle stesse farà valere ogni pretesa.
- 10.7** Qualora il Conto del Cliente presenti un saldo passivo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a CMC gli interessi sull'ammontare complessivo di tale saldo passivo ad un tasso che sarà di volta in volta determinato da CMC. Tale tasso non sarà superiore al Tasso Base per più del del 4%, oppure, qualora il Conto sia denominato in una valuta diversa dalla sterlina inglese, del 4% rispetto al tasso base equivalente nel paese nella cui valuta è denominato il Conto. Il tasso di interesse applicabile verrà comunicato al Cliente su richiesta.

Compensazione

CMC usufruisce della copertura del Piano di Indennizzo per i Servizi Finanziari ('Financial Services Compensation Scheme'). Qualora CMC non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti dal Piano, a seconda della tipologia di affari, dello status del Cliente e delle specifiche caratteristiche della richiesta di indennizzo. La maggior parte delle attività di investimento è coperta al 100% per le prime 30.000 sterline e al 90% per le successive 20.000 sterline, conseguentemente il massimo risarcimento ottenibile ammonta a 48.000 sterline inglesi. Ulteriori informazioni circa le modalità di risarcimento sono rese disponibili nel Piano di Indennizzo per i Servizi Finanziari. Il Cliente può contattare il 'Financial Services Compensation Scheme' scrivendo a:

Financial Services Compensation Scheme,
7th Floor, Lloyds Chambers,
Portsoken Street,
London, E1 8BN;

oppure inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato sul sito internet del Financial Services Compensation Scheme (www.fscs.org.uk).

11. Titolo

- 11.1** Resta inteso che qualsiasi versamento effettuato da una Parte in favore dell'altra ai sensi del presente Accordo sarà al netto di qualsiasi diritto, vincolo, spesa e/o onere in favore della Parte che lo effettua o di qualsiasi altro soggetto.
- 11.2** Fatto salvo quanto previsto alle Clausole 9.11 e 17.11, resta comunque inteso che i Contratti conclusi ai sensi del presente Accordo non costituiscono né intendono costituire in favore di alcuna delle Parti ipoteche, vincoli, oneri, pegni o altre forme di garanzia su denaro o altri beni trasferiti da una Parte in favore dell'altra Parte.

12. Rendiconti al Clienti

Distinte di Compravendita

- 12.1** Per ciascun Contratto concluso tra CMC e il Cliente, allo stesso verrà inviata una Distinta di Compravendita e, previa chiusura di qualsiasi Spot, Forward o opzione pendente, un resoconto delle differenze. Fatte salve le eccezioni indicate nei seguenti paragrafi (a) e (b), detta documentazione sarà inviata al Cliente entro la Chiusura di Ufficio del Giorno Lavorativo successivo al giorno in cui è stato stipulato il Contratto. La documentazione non verrà inoltrata entro questi termini qualora il Cliente sia un Cliente Professionale o una Controparte Qualificata se:
- (a) un ordine venga eseguito tramite diverse tranch entro un periodo di ventiquattro (24) ore, nel qual caso verrà inviata una Distinta di Compravendita e, quando necessario, anche un resoconto delle differenze; o
- (b) un Contratto venga stipulato successivamente alla Chiusura di Ufficio in qualsiasi Giorno Lavorativo, nel qual caso il Contratto si considererà concluso il giorno lavorativo seguente.

- 12.2** Fermo restando quanto stabilito nei Regolamenti Consob, i prezzi riportati sulle Distinte di Compravendita inviate al Cliente saranno al netto di qualsiasi spesa, e le spese non verranno identificate in via separata. Il Cliente accetta di ricevere le Distinte di Compravendita nella forma summenzionata.

Estratti Conto Mensili

- 12.3** Entro due (2) settimane dalla fine di ciascun mese civile sarà inviato al Cliente un estratto conto mensile per ciascun Conto, incluse le eventuali posizioni del Cliente.
- 12.4** Su tali estratti mensili CMC riporterà tutti i saldi di valuta sul Conto sia nella valuta rilevante, sia in Valuta Base, la quale corrisponderà al Tasso di Cambio CMC determinato a fine mese.
- 12.5** Qualsiasi notifica o altra comunicazione che CMC è tenuta a fornire secondo quanto stabilito nel presente Accordo (inclusi i resoconti delle differenze, gli estratti conto mensili e le Distinte di Compravendita) potrà essere inoltrata in forma elettronica.

- 12.6** **Il Cliente è pregato di verificare il contenuto di ciascun documento ricevuto da CMC. La documentazione inviata da CMC, salvo errore manifesto, sarà da considerarsi definitiva qualora il Cliente non abbia dato comunicazione per iscritto a CMC in senso contrario entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della stessa, ad esclusione di qualsiasi comunicazione relativa ai Contratti inviata da CMC al Cliente, che, il caso di errore manifesto, sarà da considerarsi definitiva qualora il Cliente non abbia dato comunicazione per iscritto a CMC in senso contrario entro tre (3) giorni dalla ricezione della stessa**

13. Manleva e limitazioni di responsabilità

- 13.1** Il Cliente è tenuto a manlevare e tenere indenne CMC, su richiesta della stessa, relativamente a qualsiasi responsabilità, costo, ricorso, danno o spesa di qualsivoglia natura (presente o futura, contingente o meno, e incluse le spese legali) che CMC debba sostenere quale conseguenza diretta o indiretta del mancato adempimento da parte del Cliente degli obblighi previsti dal presente Accordo, o in seguito all'esercizio da parte di CMC dei diritti previsti alla clausola 17 salvo che tali responsabilità, costo, ricorso, danno o spesa siano imputabili a negligenza grave o inadempimento intenzionale da parte di CMC*.
- 13.2** Il dovere di manleva di cui al punto 13.1 che precede rimarrà efficace anche in seguito alla risoluzione del presente Accordo.
- 13.3** Le disposizioni da 13.3 a 13.5 che seguono definiscono la totalità degli obblighi finanziari di CMC (ivi inclusa qualsiasi responsabilità per atti o omissioni imputabili a nostri impiegati, agenti o subappaltatori) verso il Cliente rispetto a:
- 13.3.1** qualsiasi violazione delle presenti condizioni; e

- 13.3.2** qualsiasi dichiarazione, affermazione, omissione o negligenza in connessione al presente Accordo.
- 13.4** Nessuna disposizione del presente Accordo potrà escludere o limitare la responsabilità di CMC:
- 13.4.1** per morte o lesioni personali causati dalla negligenza di CMC; o
- 13.4.2** per frode o per false rappresentazioni.

AVVERTENZA: SI INVITA IL CLIENTE A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA SEGUENTE CLAUSOLA 13.5

- 13.5** Fermo restando quanto previsto alle clausole 13.4 e 21.2, CMC non assume alcuna responsabilità in relazione a:
- 13.5.1** perdite, spese, costi o passività (complessivamente, "Perdita") sofferti o incorsi dal Cliente, a meno che (ed entro i limiti in cui) tale Perdita sia derivata da negligenza grave o inadempimento volontario da parte di CMC; o
- 13.5.2** perdite, danni diretti o indiretti (sia per perdita di utili, sia perdita di affari, o altrimenti), costi, spese o altri oneri per compensazione indiretta (indipendentemente dalle cause) relativi al presente Accordo; o
- 13.5.3** perdite sofferte o incorse al Cliente in conseguenza di errori riportati in qualsiasi ordine, istruzione o informazione fornita dal Cliente o da altro Agente, o qualora CMC abbia operato in esecuzione di ordini o istruzioni che siano o appaiano essere stati impartiti dall'Agente.

14. Dichiarazioni e garanzie del Cliente

- 14.1** Il Cliente dichiara e garantisce:
- 14.1.1** di fornire informazioni complete, veritiere, accurate e sostanzialmente non fuorvianti;
- 14.1.2** di sottoscrivere il presente Accordo, e qualsiasi Contratto previsto dal presente Accordo, in veste di titolare e non in veste di rappresentante o agente di altro soggetto;
- 14.1.3** di essere consapevole che gli investimenti o altri beni consegnati a CMC per qualsiasi finalità sono esenti da costi, oneri, pegni o gravami e sono di esclusiva proprietà del Cliente;
- 14.1.4** di non essere soggetto ad alcuna incapacità legale, né ad alcuna legge o regolamento che impediscano il regolare adempimento del presente Accordo e di qualsiasi Contratto previsto dallo stesso;
- 14.1.5** di essere in possesso di tutti i requisiti/autorizzazioni/liberatorie necessari e di avere la facoltà di sottoscrivere il presente Accordo e qualsiasi Contratto previsto dallo stesso;
- 14.1.6** di essere in regola con tutte le leggi ad esso applicabili incluse, a titolo esemplificativo, tutte le leggi e i regolamenti in materia fiscale e valutarie e le norme di registrazione;
- 14.1.7** il Cliente si impegna a non sottoscrivere alcun Contratto né ad eseguire operazioni relative ai Contratti al fine di realizzare operazioni di collocamento, emissione, distribuzione, offerta, acquisizione di controllo, fusione o altre transazioni simili legate alla finanza aziendale o comunque ad esse connesse;
- 14.1.8** di agire nel rispetto della Legge e dei Regolamenti disciplinanti l'abuso di mercato, la manipolazione del mercato o la condotta sleale, l'insider trading e altri simili illeciti;

- 14.1.9** di impegnarsi a non porre in essere alcun atto o comportamento eccedenti l'ordinaria amministrazione al fine di alterare, distorcere o altrimenti manipolare il mercato o lo strumento finanziario cui un Contratto si riferisce.

Le summenzionate garanzie e dichiarazioni si presumono ripetute ogni qualvolta il Cliente impartisca istruzioni o sottoscriva Contratti previsti dal presente Accordo.

- 14.2** Per tutta la durata del presente Accordo, il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a CMC qualsiasi variazione dei dati forniti nel Modulo di Richiesta, o qualsiasi variazione delle proprie condizioni patrimoniali tale da modificare i presupposti sui quali CMC accetta di con il Cliente.
- 15. Registrazione delle conversazioni e Gestione degli Archivi**
- 15.1** Il Cliente acconsente che CMC:
- (a) registrerà tutte le conversazioni telefoniche tra CMC e il Cliente relativamente agli Ordini e all'apertura e chiusura di Contratti; e
- (b) ha facoltà di registrare conversazioni diverse rispetto a quelle indicate al punto (a);
- (c) ha la facoltà di utilizzare le summenzionate registrazioni (o le relative trascrizioni) producendole come prove in caso o in previsione di eventuali controversie tra il Cliente e CMC.
- 15.2** Le registrazioni o trascrizioni eseguite da CMC potranno essere distrutte secondo le policy applicate dalla stessa decorsi cinque (5) anni dalla data di registrazione.
- 15.3** Si richiama l'attenzione del Cliente sull'opportunità di conservare traccia di tutte le comunicazioni intercorse con CMC (e.g. istruzioni, ordini, ecc.), inclusi i dati relativi ad orari, date ed istruzioni impartite, poiché tali dati potranno assumere rilevanza qualora insorgano controversie tra CMC ed il Cliente.
- 16. Scioglimento dell'Accordo**
- 16.1** Il Cliente ha la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone tempestivamente notizia scritta a CMC.
- 16.2** CMC ha facoltà di recedere dal presente Accordo dandone notizia al Cliente con un preavviso di dieci (10) giorni, SALVO CHE CMC decida di risolvere il presente Accordo immediatamente ai sensi delle clausole 16.5 o 17, o il caso in cui il Cliente non detenga Contratti pendenti sul Conto alla data in cui la comunicazione di recesso è spedita.
- 16.3** Lo scioglimento del presente Accordo non comporterà alcuna sanzione economica per le parti. Lo scioglimento del presente Accordo non estingue i diritti maturati. In seguito allo scioglimento del presente Accordo CMC, prima di procedere alla liquidazione dell'eventuale saldo attivo del Conto, avrà facoltà di consolidare tutti o parte dei Conti del Cliente ed eventualmente dedurre dal saldo attivo ogni somma dovuta a CMC o alle Associate.
- 16.4** In qualsiasi momento successivo allo scioglimento del presente Accordo CMC avrà la facoltà di chiudere qualsiasi Contratto senza darne preavviso al Cliente.
- 16.5** Il Cliente accetta esplicitamente di osservare ogni applicabile disposizione legislativa e regolamentare. Ove il Cliente non alla rispetti la normativa applicabile, CMC potrà risolvere il presente Accordo.
- 17. Inadempimento**
- 17.1** **Al verificarsi di un Evento Specificato, CMC avrà la facoltà, a sua insindacabile discrezione e senza preavviso (fatto salvo qualsiasi altro diritto ad essa spettante) di:**
- 17.1.1 vendere, o trattenerne in qualsiasi modo, in tutto o in parte, i beni del Cliente che di volta in volta siano in**

- possesso o nella disponibilità di CMC, delle Associate o dei loro agenti, e di escutare qualsiasi garanzia reale prestata in suo favore dal Cliente;**
- 17.1.2 chiudere, combinare o consolidare uno o più dei Contratti pendenti (in tutto o in parte) detenuti da CMC o dalle Associate *;**
- 17.1.3 trattenerne qualsiasi somma dovuta dal Cliente a CMC o alle Associate ed esercitare il diritto di compensazione ai sensi della clausola 9.3;**
- 17.1.4 chiudere o sospendere il Conto del Cliente acceso presso CMC o le Associate;**
- 17.1.5 rifiutare di accettare di sottoscrivere ulteriori Contratti con il Cliente e/o risolvere il presente Accordo;**
- 17.1.6 concludere qualsiasi operazione al tasso e nel momento che a giudizio di CMC consentano alla stessa di adempiere agli obblighi previsti da un determinato Contratto; e/o**
- 17.1.7 addebitare al Cliente (anche direttamente sul suo Conto) un importo di £ 300 (trecento) per ciascun Evento Specificato a titolo di spese di gestione pratica.**
- 17.2** Resta inteso che CMC avrà la facoltà di adottare le misure previste alla presente clausola 17 senza darne preavviso al Cliente e che la stessa non assumerà alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'adozione di tali misure, nei limiti in cui queste siano conseguenza di un inadempimento del Cliente. Resta inoltre inteso che i diritti previsti alla clausola 17.1 in favore di CMC non pregiudicano qualsiasi altro diritto ad essa spettante nei confronti del Cliente e che CMC avrà la facoltà di richiedere al Cliente di sottoscrivere i documenti e porre in essere gli atti ritenuti necessari al fine di tutelare gli interessi di CMC o delle Associate.
- 17.3** Qualora un Evento Specificato si sia verificato o vi siano ragioni per ritenere che stia per verificarsi il Cliente dovrà darne immediata notizia a CMC.
- 17.4** CMC provvederà non appena possibile a comunicare al Cliente il tipo di azioni intraprese e le misure adottate ai sensi della clausola 17.2.
- 17.5 Si richiama l'attenzione del Cliente sull'opportunità di prendere visione dell'elenco di Eventi Specificati come definiti nel Glossario di cui alla clausola 24 prima di sottoscrivere qualsiasi Contratto con CMC.**
- 18. Eventi di Forza Maggiore ed Eventi di Copertura**
- 18.1** CMC potrà determinare se ricorrano situazioni di emergenza o condizioni eccezionali di mercato ("**Eventi di Forza Maggiore**"), quali a titolo esemplificativo:
- (a) atti, omissioni o eventi (inclusa a titolo esemplificativo ogni altra circostanza sottratta al controllo di CMC quali scioperi, disordini, guerre civili o la mancata erogazione dei servizi di elettricità, telecomunicazione, o altre infrastrutture) a causa dei quali CMC ritenga di non essere in grado di mantenere il regolare funzionamento del mercato relativamente a uno o più Sottostanti; oppure
- (b) la sospensione, chiusura, liquidazione o abbandono di qualsiasi mercato sottostante o di Sottostanti; oppure
- (c) l'imposizione di limiti o di condizioni speciali o inusuali per il mercato rilevante o i Sottostanti;
- (d) eccessive movimentazioni, volatilità o perdite di liquidità nei mercati sottostanti o nei Sottostanti; oppure
- (e) CMC abbia ragionevoli motivi per ritenere che una qualsiasi delle circostanze previste nei precedenti punti da (a) a (d) sopra stia per verificarsi.
- 18.2** Qualora CMC ritenga che si sia verificato un Evento di Forza Maggiore, la stessa avrà la facoltà (fermo restando ogni ulteriore diritto ad essa spettante) di adottare una o più delle seguenti misure:
- (a) modificare il normale orario di negoziazione;
- (b) modificare con effetto immediato la Percentuale di Margine applicabile ai Contratti pendenti, nel qual caso al Cliente potrà essere richiesto di versare margini aggiuntivi;
- (c) modificare o variare il presente Accordo e qualsiasi Contratto da esso previsto, nei limiti in cui sia necessario nel caso in cui non sia possibile e/o opportuno per CMC adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Cliente;
- (d) chiudere in tutto o in parte i Contratti pendenti e/o annullare istruzioni o altri ordini qualora ciò sia ritenuto necessario in considerazione delle specifiche circostanze; o
- (e) decidere se porre in essere o meno qualsiasi ulteriore azione ritenuta opportuna da CMC, avuto riguardo alle specifiche circostanze e tenuto conto della posizione di CMC, del Cliente e della clientela di CMC.
- 18.3** Qualora CMC ritenga che si sia verificato un Evento di Forza Maggiore, la stessa non sarà responsabile nei confronti del Cliente in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo o per l'aver posto in essere o meno qualsiasi atto ai sensi della clausola 18.2. Qualora CMC ritenga che si sia verificato un Evento di Forza Maggiore, sarà cura di CMC darne notizia al Cliente nel primo momento utile.
- 18.4** Qualora CMC abbia ragionevoli motivi di ritenere che si sia verificato un Evento di Copertura, questa avrà la facoltà (a sua insindacabile discrezione e lasciando impregiudicato qualunque altro diritto ad essa spettante) di chiudere i Contratti aperti secondo le modalità ritenute opportune, tenuto conto delle specifiche circostanze. In tal caso CMC informerà il Cliente dell'intenzione di esercitare le facoltà previste dalla presente clausola 18 con preavviso di un (1) Giorno Lavorativo.
- 18.5** Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave, CMC non assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente per le conseguenze derivanti dagli atti da essa posti in essere ai sensi della presente clausola 18.
- 19. Segreto Professionale**
- 19.1** Fatte salve le disposizioni indicate al successivo punto 19.2, nessuna delle Parti potrà riferire a terzi informazioni relative ad attività, investimenti, situazione finanziaria o ad altre notizie di natura confidenziale, riguardanti la controparte, di cui sia venuta a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività, o altrimenti acquisite; ciascuna Parte si impegna a fare quanto nelle proprie possibilità al fine di evitare la diffusione di tali informazioni.
- 19.2** Sottoscrivendo il presente Accordo, il Cliente autorizza CMC a riferire informazioni, relative allo stesso e/o al presente Accordo qualora ciò sia richiesto da leggi, regolamenti o autorità, anche fiscali, ivi incluso qualsiasi Regolamento di Mercato applicabile, o qualora ciò sia ritenuto necessario da CMC per adempiere agli obblighi previsti dal presente Accordo, senza preavviso. Il Cliente accetta che CMC esegua accertamenti relativi allo stesso presso agenzie di valutazione del merito creditizio (vedere Clausola 4.1).
- 19.3** Il Cliente è altresì pregato di fare riferimento alla Clausola 23 (Protezione Dati).
- 20. Aspetti Generali**
- Invalidità**
- 20.1** Nel caso in cui una disposizione del presente Accordo sia o diventi contraria a norme di legge, invalida o comunque non eseguibile rispetto ad una giurisdizione, le rimanenti disposizioni del presente Accordo rimarranno valide ed efficaci in tale giurisdizione così come resterà impregiudicata la validità ed efficacia della medesima disposizione in giurisdizioni diverse.

Requisiti Normativi e Regolamentari

- 20.2 Nessuna disposizione del presente Accordo potrà avere l'effetto di escludere o limitare obblighi o responsabilità di CMC previsti dal TUF o dai Regolamenti CONSOB e, indipendentemente da qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, CMC avrà la facoltà di porre in essere qualsiasi misura ritenuta necessaria per garantire l'osservanza di Leggi e Regolamenti. In caso di conflitto tra qualsiasi disposizione del presente Accordo e qualsiasi Legge o Regolamento, preverranno questi ultimi.

Elementi dell'Accordo

- 20.3 I termini e le condizioni regolanti i rapporti tra CMC ed il Cliente in relazione all'operatività in CFD saranno costituiti dal presente Accordo, dai Contratti, dai Rendiconti e dalle conferme inviate al Cliente in relazione a ciascun Contratto previsto dal presente Accordo. Il presente Accordo prevale su qualsiasi precedente dichiarazione, accordo o intesa tra CMC e il Cliente in relazione all'operatività in CFD, sia scritte che orali. Il Cliente non dovrà fare affidamento su dichiarazioni, accordi o intese non espressamente previste dal presente Accordo.

Modifiche

- 20.4 CMC avrà la facoltà di apportare modifiche al presente Accordo, incluso l'Elenco Tariffe, in qualsiasi momento dandone preavviso scritto al Cliente. Fermo restando quanto stabilito alla clausola 7.6, qualsiasi modifica alle Percentuali di Margine o ai Requisiti di Nozionale o alla Politica di Esecuzione degli Ordini sarà immediatamente efficace. Qualsiasi altra modifica sarà efficace alla Data Specifica nel relativo avviso, che non potrà essere inferiore a dieci (10) Giorni Lavorativi successivi alla spedizione dell'avviso. Il Cliente avrà il diritto di chiudere le sue posizioni in relazione ai Contratti pendenti e/o di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento, in conformità a quanto disposto dallo stesso. Ulteriori modifiche al presente Accordo diverranno efficaci purché approvate per iscritto da soggetti a ciò autorizzati.
- 20.5 CMC avrà la facoltà di non accettare ulteriori posizioni nei Contratti in relazione ad un determinato Sottostante, dandone preavviso scritto al Cliente. Tale preavviso specificherà la data a partire dalla quale CMC cesserà di accettare detti ordini, comunque non inferiore a dieci (10) Giorni Lavorativi successivi alla spedizione del preavviso. Resta inteso che il Cliente non potrà chiudere tutti i Contratti pendenti relativi allo specifico Sottostante prima della data indicata nel preavviso. In caso contrario, CMC chiuderà qualsiasi Contratto pendente in relazione al Sottostante alla Data Specifica nel preavviso con effetto dal momento di chiusura delle negoziazioni della medesima data al Prezzo di Chiusura relativo allo specifico Sottostante. I Prezzi di Chiusura applicabili sono indicati nell'Appendice II (vedere le Tabelle A, B e C, secondo la loro applicabilità allo specifico tipo di Contratto).

- 20.6 Qualora CMC eserciti i diritti previsti dalla clausola 20.5, e qualunque posizione aperta in relazione ai Contratti si discosti dal Normale Volume di Negoziazione, CMC chiuderà tali posizioni a un prezzo ragionevolmente determinato da CMC in conformità agli usi di mercato.

Cessioni e Deleghe

- 20.7 Il Cliente non potrà cedere alcun diritto né potrà delegare alcuno dei suoi obblighi previsti dal presente Accordo a terzi senza il preventivo consenso scritto di CMC.
- 20.8 Il Cliente non potrà costituire vincoli su alcuno dei suoi diritti previsti dal presente Accordo, incluso qualsiasi diritto relativo alle somme depositate presso CMC.
- 20.9 CMC avrà la facoltà di cedere i suoi diritti o delegare i propri obblighi previsti dal presente Accordo e nei Contratti da esso previsti a terzi dandone al Cliente preavviso non inferiore a un (1) mese. Resta inoltre inteso che, qualora il Cliente in caso di inadempimento del Cliente a qualunque obbligo, CMC avrà la facoltà (fermi restando gli ulteriori diritti previsti dal presente Accordo) di cedere a terzi, con efficacia immediata, uno o più dei propri diritti sulle somme dovute a CMC o alle garanzie e alle azioni ad essa spettanti ai sensi del presente Accordo.

- 20.10 Qualora CMC effettui una cessione ai sensi della clausola 20.9, al Cliente potrà essere richiesto di riconoscere per iscritto che il cessionario ha acquisito i diritti e gli obblighi ceduti da CMC.

- 20.11 Indipendentemente da qualsiasi previsione contraria nel presente Accordo, CMC avrà la facoltà di comunicare le informazioni relative al Cliente e al suo rapporto con CMC a qualunque soggetto potenzialmente o effettivamente delegato o cessionario ai sensi della clausola 20.9.

Diritti e Rimedi

- 20.12 I diritti e i rimedi previsti nel presente Accordo si aggiungono e non escludono qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla legge.

Accesso al Sito Internet

- 20.13 Resta inteso che la rete Internet è soggetta ad eventi che potrebbero influire sulla possibilità di accesso al sito internet di CMC da parte del Cliente. Nell'utilizzazione del sito internet di CMC, questa non assumerà alcuna responsabilità per qualsiasi danno o perdita derivante da eventi sottratti al suo controllo. Il Cliente ha l'onere di curare la manutenzione dell'attrezzatura necessaria a garantire l'adeguato accesso al sito Internet di CMC.

Ritardi, Omissioni e Rinunce

- 20.14 Nessuno ritardo o omissione nell'esercizio da parte di CMC dei diritti, poteri o rimedi previsti dalla legge o dal presente Accordo, o il loro esercizio parziale potrà:

- (a) limitare o impedire l'ulteriore o diverso esercizio di tali diritti, poteri o rimedi legali; oppure
- (b) valere come rinuncia a tale diritti, poteri o rimedi legali.

- 20.15 Nessuna rinuncia all'adempimento di qualsiasi obbligo previsto dal presente Accordo potrà (salvo consenso scritto espresso dalla parte rinunciante) valere come rinuncia futura all'adempimento del medesimo obbligo né come autorizzazione alla prosecuzione dell'inadempimento.

Legge Applicabile e Foro Competente

- 20.16 Il presente Accordo e qualsiasi Contratto previsto dallo stesso saranno regolati ed interpretati in base alla legge Inglese.
- 20.17 Fermo restando quanto previsto dal Codice del Consumo, qualsiasi controversia o ricorso (di ogni genere, anche se non previsto dal presente Accordo, da disposizioni legislative o regolamentari, o come fatto illecito, o altro), derivante o comunque connesse al presente Accordo, ivi inclusa l'interpretazione, efficacia, esecutività o violazione dello stesso (le "Controversie") saranno soggetti alla giurisdizione delle corti competenti di Inghilterra e Galles. Il Cliente accetta di rinunciare ad ogni diritto che dovesse vantare, anche in futuro, relativamente alla possibilità di contestare la competenza delle corti di Inghilterra e Galles come corti elette per ogni Controversia, e il Cliente accetta di intraprendere azioni solo ed esclusivamente avanti le corti di Inghilterra e Galles. La sottomissione alla giurisdizione delle corti di Inghilterra e Galles non limita la possibilità per CMC di intraprendere azioni legali contro il Cliente in relazione a qualsiasi Controversia nella diversa giurisdizione ritenuta opportuna da CMC, né l'inizio di un'azione in una o più giurisdizioni potrà precludere la possibilità per CMC di intraprendere azioni in altre giurisdizioni che siano o meno concorrenti, nei limiti di legge.

Diritti di Terzi

- 20.18 Nessuna disposizione del presente Accordo conferisce il diritto a terzi ad agire per l'esecuzione dello stesso, salvo nelle ipotesi espressamente previste dal presente Accordo (Right of Third Parties Act 1999).

Conflitto di Interessi

- 20.19 Nel caso in cui CMC o le sue Associate abbiano interessi o intrattengano rapporti in conflitto con gli interessi del Cliente o con gli obblighi nei confronti del Cliente ai sensi del presente Accordo, CMC ha implementato una politica per la gestione dei conflitti di interesse (regolarmente soggetta a revisione ed aggiornamento)

in cui vengono definite le modalità per l'identificazione e gestione dei conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti Consob.

20.20 A seconda della natura dello specifico conflitto di interessi CMC potrà adottare determinate misure in conformità con la politica sul conflitto di interessi di CMC al fine di attenuare il pregiudizio che potrebbe derivare dal conflitto per il Cliente. Tali misure possono includere l'implementazione di un sistema di controlli sulle parti coinvolte nel conflitto di interessi tale da monitorare o prevenire lo scambio di informazioni e/o comportare una adeguata gestione delle attività del personale addetto e la separazione dei rispettivi compiti. Nel caso in cui si dovesse verificare un conflitto di interessi e CMC si trovi nell'impossibilità di attenuare il rischio in misura soddisfacente, CMC avrà la facoltà di gestire tale conflitto di interessi dando notizia dello stesso al Cliente.

20.21 Il principale conflitto di interessi deriva dalla circostanza che CMC effettua le negoziazioni in contropartita diretta ed agisce in qualità di market maker in relazione ad ogni tipo di Contratto ed alle operazioni connesse. CMC fornirà su richiesta del Cliente ulteriori informazioni in relazione alla politica per la gestione dei conflitti di interesse o allo specifico conflitto di interessi che il Cliente ritenga esistente.

20.22 Resta inteso che CMC ha la facoltà di condividere commissioni e spese con le Associate o altre terze parti, o di ricevere/versare compensi da tali soggetti o in loro favore in relazione ai Contratti stipulati con il Cliente. I dettagli relativi a tali accordi non verranno riportati nella rispettiva Distinta di Compravendita, ma saranno comunque resi disponibili al Cliente. Resta inteso che qualora il Cliente sia stato presentato a CMC da soggetti terzi (incluso qualsiasi soggetto qualificato come Partner di CMC) il rapporto di CMC con tale soggetto non potrà in alcun caso essere considerato come joint venture o agenzia.

21. Comunicazioni

21.1 Salvo quanto previsto alla clausola 21.2, qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata ai seguenti recapiti, salvo ove diversamente previsto:

Indirizzo:	Corso Venezia 52 10121 Milano
Telefono:	+39 02 3600 9600
Fax:	+39 02 36009699
Posta elettronica:	Per comunicazioni relative a negoziazioni, dealers@cmcmarkets.com.

AVVERTENZA: tutti gli ordini di negoziazione o altre istruzioni relative a Contratti aperti devono pervenire alla sede di Londra di CMC tramite la piattaforma di negoziazione di CMC o per telefono.

Ogni altro tipo di comunicazione potrà essere indirizzata a: compliance@cmcmarkets.com

Cliente: indirizzo, i numeri di fax e di telefono e l'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente a tal scopo.

21.2 Le comunicazioni effettuate ai sensi della presente clausola 21 si intenderanno ricevute (salvo il caso in cui sia provato il contrario):

- 21.2.1** se consegnato personalmente o a mano, nell'ora di consegna;
- 21.2.2** se inviato a mezzo posta, alla data di consegna
- 21.2.3** se in forma verbale, sia per telefono che di persona, nel momento in cui è stato effettivamente comunicato;
- 21.2.4** se è stato lasciato un messaggio su voice mail o su segreteria telefonica, una (1) ora successiva alla registrazione del messaggio;
- 21.2.5** se inviato a mezzo fax, una (1) successiva al completamento della trasmissione; e

21.2.6 se inviato a mezzo di posta elettronica, una (1) successiva all'invio, salvo che il Cliente abbia ricevuto dal proprio fornitore di servizio di posta elettronica messaggi di mancato invio o di mancata ricezione.

21.3 Il Cliente dichiara di avere regolare accesso ad internet ed acconsente che CMC fornisca le informazioni, incluse quelle relative alla Politica di Esecuzione degli Ordini e alla natura ed ai rischi connessi all'investimento, mediante posta elettronica o mediante pubblicazione sul sito internet di CMC /www.cmcmarkets.com o su altro sito internet eventualmente comunicato da CMC.

21.4 Il Cliente ha la facoltà di modificare gli indirizzi, i numeri di fax e l'indirizzo di posta elettronica cui CMC potrà indirizzare le Distinte di Compravendita, le dichiarazioni e le altre comunicazioni scritte. CMC avrà la facoltà di comunicare al Cliente ogni modifica dei recapiti sopra indicati, restando inteso che tali modifiche avranno effetto dalla data indicata nel rispettivo avviso (che non potrà comunque essere anteriore alla data in cui detto avviso si considera ricevuto).

21.5 Qualsiasi comunicazione scritta (inclusa la comunicazione di risoluzione del presente Accordo) che CMC debba fornire ai sensi del presente Accordo (inclusi gli estratti conto mensili e le Distinte di Compravendita) potrà essere spedita al Cliente in forma elettronica. Il Cliente avrà l'onere di verificare il contenuto della documentazione ricevuta, che salvo il caso di errore manifesto, sarà da considerarsi definitiva, ad eccezione del caso in cui il Cliente informi per iscritto CMC di qualsiasi errore od inesattezza **entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento del documento, ad esclusione delle Distinte di Compravendita inviate da CMC, le quali, salvo il caso di errore manifesto, saranno da considerarsi definitive a meno che il cliente comunichi il contrario entro tre (3) giorni Lavorativi dal ricevimento di detta Distinta di Compravendita.**

21.6 Il Cliente autorizza irrevocabilmente CMC ad effettuare le comunicazioni relative al Conto per lettera, telefono, fax o posta elettronica, in ogni momento salvo che il Cliente richieda per iscritto di effettuare dette comunicazioni con modalità differente.

21.7 Tutte le comunicazioni tra il Cliente e CMC dovranno essere in lingua inglese.

21.8 CMC e le sue Associate avranno la facoltà di contattare il Cliente di loro iniziativa (anche telefonicamente) ogni qual volta, tenuto conto delle circostanze del caso, CMC lo ritenga opportuno. La sottoscrizione del presente Accordo comporta l'accettazione da parte del Cliente di tale modalità di comunicazioni.

22. Protezione dei Dati

22.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo il Cliente fornirà a CMC informazioni personali, come definite nel Codice per la Protezione dei Dati Personali, approvato con Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ed acconsente al trattamento degli stessi ai fini dell'esecuzione del presente Accordo e del rapporto contrattuale tra CMC ed il Cliente, nonché alla possibilità per CMC di comunicare a tal fine dette informazioni alle Associate, ai partner commerciali, ai broker o gli Agenti del Cliente (se esistenti) e di aggiornare i fornitori di servizi. CMC avrà la facoltà di comunicare dette informazioni all'Agente del Cliente (se esistente) allo scopo di consentire a questi di gestire il rapporto con il Cliente stesso. CMC avrà inoltre la facoltà di utilizzare dette informazioni al fine di effettuare analisi, sviluppare e migliorare i prodotti e i servizi offerti.

23. Controversie e reclami

23.1 Il Cliente dovrà informare tempestivamente l'Ufficio Reclami di CMC di qualsiasi controversia o reclamo relativi al presente Accordo. Tali reclami (unitamente ai relativi dettagli) verranno trattati in conformità alle procedure interne di gestione reclami (consultabili sul sito internet di CMC). CMC potrà in essere l'attività necessarie al fine di effettuare le verifiche relative alle controversie o ai reclami e darà notizia dell'esito di dette indagini al Cliente. Qualora il Cliente sia un Cliente al dettaglio e non sia soddisfatto delle modalità o dell'esito delle indagini condotte da CMC, avrà la facoltà di rivolgersi al 'Financial Ombudsman Service' (organismo indipendente che fornisce gratuitamente ai consumatori il servizio di risoluzione delle controversie con imprese di investimento) o, qualora il Cliente sia

un consumatore italiano, potrà attivare le procedure stragiudiziali previste dall'art. 32 bis del TUF. Si informa il Cliente che i reclami diretti al 'Financial Ombudsman Service' sono soggetti a determinati termini di decadenza. Su richiesta del Cliente, CMC fornirà materiale informativo sulle procedure seguite dal 'Financial Ombudsman Service'. I Clienti Professionali e le Controparti Qualificate non potranno usufruire del 'Financial Ombudsman Service'.

23.2 CMC si riserva il diritto di porre in essere ogni atto necessario, inclusa la chiusura di qualsiasi Contratto oggetto di una controversia o di un reclamo di cui sia stata data notizia a CMC, allo scopo di contenere l'entità degli importi oggetto della controversia o reclamo, nel qual caso ne darà notizia al Cliente. L'esercizio di tale diritto lascerà comunque impregiudicato ogni altro diritto e/o rimedio legale spettante al Cliente o a CMC. Qualsiasi atto posto in essere da CMC ai sensi della presente clausola 23.2 non costituisce né costituirà ammissione di colpa da parte della stessa.

24. Glossario

24.1 nel presente Accordo i termini indicati in lettera maiuscola avranno i significati di seguito indicati:

"Accordo"	ha il significato definito alla clausola 1.5.
"Acquirente"	relativamente ad una opzione, la parte che ha acquistato l'opzione;
"Associata"	ha il significato definito dai Regolamenti FSA;
"CFD"	contratto per differenza (<i>Contract For Difference</i>);
"Cliente"	il cliente che stipula il presente Accordo con CMC, inclusi i cointestatari del Conto
"Cliente Professionale"	ha il significato attribuito dai Regolamenti Consob;
"Cliente al Dettaglio"	ha il significato attribuito dai Regolamenti Consob;
"Condizioni Generali di Contratto"	le presenti Condizioni Generali di Contratto (incluse le Appendici come modificate o sostituite di volta in volta);
"Consob"	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
"Controparte Qualificata"	ha il significato attribuito dai Regolamenti Consob;
"Conto"	indica il Conto (o i Conti) del Cliente acceso/i presso CMC in relazione al presente Accordo;
"Contratto"	indica qualunque contratto, concluso oralmente o per iscritto, inclusa qualsiasi opzione, future, contratto per differenza o altre operazioni ad essi connesse conclusi tra CMC ed il Cliente, nonché qualsiasi accordo accessorio sottoscritto da CMC al fine di consentire alla stessa di sottoscrivere detti contratto o di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dallo stesso;
"Contratto di Licenza d'Uso"	ogni accordo che CMC e/o una delle Associate stipuli con il Cliente relativamente a software o altri mezzi tecnologici che consentano al Cliente di operare con CMC o comunque di gestire il proprio Conto;
"Data di Scadenza"	in relazione ad una opzione, la rispettiva data di scadenza come specificata nella Distinta di Compravendita o, nel caso di Opzione Americana, la data indicata dal Cliente a CMC, ai sensi della clausola 6 della Tabella C dell'Appendice II;
"Data Ex-Dividendo"	in relazione ad uno Strumento Finanziario, la prima data in cui il prezzo quotato sul rispettivo mercato di scambio viene indicato come prezzo ex dividendo o come prezzo ex distribuzione;
"Data di Chiusura"	in relazione a ciascun Contratto, la data in cui tale Contratto viene chiuso;

Data di Regolamento	la data di regolamento dei conti successiva alla Data di Chiusura, che CMC ha la facoltà di scegliere nel rispetto delle pratiche del mercato rilevante, come comunicata al Cliente al momento di sottoscrizione del Contratto;
"Data Specifica"	relativamente a un Forward, la data futura in riferimento alla quale è stato stipulato il Forward;
"Distinta di Compravendita"	la forma di comunicazione che può essere fornita da CMC attraverso mezzi elettronici (compreso Internet), che richiedano l'accesso da parte del Cliente, con cui viene confermata la conclusione di un Contratto;
"Dividendo"	l'ammontare di qualsiasi dividendo o ripartizione in contanti in relazione a ciascuno Strumento Finanziario, ricevibile dal possessore dello specifico Strumento Finanziario, al netto delle tasse che l'emittente di tale Strumento Finanziario ha versato o ritenuto alla fonte, senza prendere in considerazione qualsiasi credito d'imposta applicabile al dividendo o alla ripartizione in contanti;
"EEA"	la 'European Economic Area, o Area Economica Europea;
"Elenco Tariffe"	l'elenco dei requisiti di margine di CMC, dei tassi di interesse e altri tassi applicabili ai Contratti fissati e comunicati al Cliente da CMC;
"Evento di Copertura"	relativamente ad un Contratto, il caso in cui CMC non sia in grado o sia in ogni caso impossibilitata, nonostante ogni ragionevole tentativo, ad acquistare, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, liquidare o cedere qualsiasi operazione o bene e ritenuta necessaria o adeguata da CMC al fine di coprire il rischio di prezzo per CMC in relazione ad un Contratto;
"Evento di Forza Maggiore"	uno qualsiasi degli eventi previsti alla clausola 18.1;

"Evento Specificato"	<p>qualsiasi dei seguenti eventi:</p> <p>(a) mancato pagamento da parte del Cliente di qualsiasi importo dovuto o mancato compimento di qualsiasi altro atto richiesto ai sensi delle clausole 7 e 9.1;</p> <p>(b) mancata consegna o accettazione da parte del Cliente dei beni previsti da qualsiasi Contratto alla prima data di scadenza;</p> <p>(c) inadempimento da parte del Cliente degli obblighi previsti dal presente Accordo o da qualsiasi operazione prevista dal medesimo, incluso qualsiasi Contratto;</p> <p>(d) morte o infermità mentale del Cliente;</p> <p>(e) deposito di un'istanza per la nomina di un curatore o di una proposta di concordato, o deposito di istanza di fallimento del Cliente, stipula di un concordato con i creditori, incapacità del Cliente di pagare i suoi creditori ai sensi dell'art. 5 del Regio Decreto 267/1942 ("Legge Fallimentare"), come successivamente modificata, proposta di concordato ai sensi dell'art. 160 della Legge Fallimentare, o nomina di un curatore (incluso un amministratore giudiziario) del Cliente o liquidazione dello stesso ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile Italiano (salvo il caso di liquidazione volontaria ai fini di una fusione o ristrutturazione societaria), o proposta di accordi con i creditori ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare o di altra natura;</p> <p>(f) qualsiasi circostanza analoga o simile a quelle previste al punto (e) sopra si verifichi nei confronti del Cliente in qualsiasi giurisdizione;</p> <p>(g) richiesta o disposizioni provenienti dalle autorità di vigilanza;</p> <p>(h) le garanzie o dichiarazioni rilasciate dal Cliente non corrispondono, o non corrispondono più, alla realtà dei fatti;</p> <p>(i) qualora CMC abbia fondato motivo di ritenere che una delle circostanze elencate nei paragrafi precedenti si stia per verificare e che quindi sia necessario tutelare gli interessi di CMC o delle Associate;</p>	"Giorno Lavorativo"	<p>significa</p> <p>(a) con riferimento ai Contratti diversi dagli Spots su Strumenti Finanziari, Panieri o Indici di Strumenti Finanziari, ogni giorno (diverso dal sabato o dalla domenica) in cui le banche sono aperte a Londra; e</p> <p>(b) nel caso di Contratti relativi a Spots su Strumenti Finanziari, Panieri o Indici di Strumenti Finanziari per i quali operano gli Orari di Negoziazione Limitati, ogni giorno in cui il mercato di scambio su cui lo specifico Strumento Finanziario o ogni Strumento Finanziario che lo compone ha la sua principale quotazione, o il mercato di scambio su cui opera l'Indice di Strumenti Finanziari, a seconda dei casi, è aperto alle negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui tutte le negoziazioni sul mercato specifico sono chiuse o sospese;</p> <p>(c) nel caso di Contratti relativi a Spots su Strumenti Finanziari, Panieri o Indici di Strumenti Finanziari per i quali non operano gli Orari di Negoziazione Limitati, qualsiasi giorno in cui un qualsiasi mercato specifico è aperto alle negoziazioni.</p>
		"Importi Rilevanti"	<p>ai fini della clausola 10.1, (i) nell'ipotesi in cui il Cliente sia un Cliente al Dettaglio, tutti gli importi da questi trasferiti a CMC o accreditati da CMC sul suo Conto che vengano detenuti per soddisfare i Requisiti di Margine, e (ii) nell'ipotesi in cui il Cliente sia un Cliente Professionale, tutti gli importi da questi trasferiti a CMC o accreditati da CMC sul suo Conto, sia per soddisfare i Requisiti di Margine, sia per altra ragione.</p>
		"Indice Connesso"	<p>relativamente a qualsiasi Spot, l'indice le cui fluttuazioni complessive sono, secondo la ragionevole opinione di CMC, indicative della possibile fluttuazione del valore dello Spot in questione;</p>
		"Indice Relativo di Contratti Futures"	<p>si intende:</p> <p>(a) con riferimento ad uno Spot su un Indice di Strumenti Finanziari, ciascun indice di contratti futures che garantisca un ritorno con riferimento alle fluttuazioni nei valori aggregati dello stesso indice; e</p> <p>(b) con riferimento ad ogni Spot, l'indice di contratti futures le cui variazioni di valore sono, a giudizio insindacabile di CMC, sintomatiche di potenziali oscillazioni nel valore di detto Spot; e</p> <p>(c) con riferimento ad un Forward su un Indice di Valuta, ogni altro contratto forward le cui variazioni di valore siano, a giudizio insindacabile di CMC, sintomatiche di potenziali oscillazioni nel valore di detto Forward.</p>
"Forward"	<p>ha il significato indicato al paragrafo 1 della Tabella B dell'Appendice II;</p>		
"FSA"	<p>la 'Financial Services Authority' (o qualsiasi autorità che dovesse succedervi);</p>		
"Garanzia"	<p>si intende ogni garanzia o altro bene ovvero ogni manleva o indennità accettata da CMC da parte del Cliente in luogo del denaro in adempimento delle obbligazioni previste dalla clausola 9.1 e come di volta in volta concordato con il Cliente ai sensi della clausola 9.13;</p>	"Indice Ponderato CMC"	<p>relativamente a uno Spot o Forward su un Indice di Valuta, la lista di valute che comprendono un Indice di Valuta indicante di volta in volta la rispettiva ponderazione.</p>
		"Indice di Strumenti Finanziari"	<p>L'indice di mercato o l'indice di settore su cui uno Spot o Forward è basato;</p>
		"Indice di Valuta"	<p>La serie di valute su cui uno Spot o Forward è basato e per cui CMC effettua quotazioni nella primaria valuta di riferimento.</p>
		"Indice di Valuta Rilevante"	<p>Con riferimento ad uno Spot o Forward su un Indice di Valuta, l'indice di valuta ponderato di scambio della banca centrale rilevante per la valuta di riferimento principale;</p>

“Informativa Rischi”	l'avviso relativo ai rischi associati alla sottoscrizione di Contratti previsti dal presente Accordo, che CMC è tenuta a fornire al Cliente ai sensi dei Regolamenti Consob, successivamente alla classificazione dello stesso come Cliente al Dettaglio o come Cliente Professionale;	“Prezzo di Esercizio”	relativamente ad una opzione, il prezzo al quale si può esercitare l'opzione secondo quanto stipulato tra CMC e il Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto ai sensi della clausola 2 della Tabella C dell'Appendice II;
“Leggi e Regolamenti”	il TUF, i Regolamenti Consob, le Regole di Mercato e qualsiasi altra legge e regolamento applicabile al Cliente o a CMC in relazione attività svolte da CMC ai sensi del presente Accordo;	“Quotazione CMC”	significa, in relazione ad uno Spot o Forward su Strumenti Finanziari o Panieri, la lista di Strumenti Finanziari sui quali CMC si riserva di volta in volta di quotare un prezzo come determinato ai sensi del paragrafo 2.1(a) della Parte A – Appendice I;
“Livello Qualifica Interessi”	ha il significato ad esso attribuito nell'Elenco Tariffe;	“Regolamenti Consob”	il Regolamento Consob n. 16190/2007 e qualsiasi altra legge, norma, regolamento, sentenza, istruzione, linea guida, comunicazione, decisione o codice di condotta proveniente dalla Consob;
“Long Party”	relativamente ad un Contratto diverso da un'opzione, la parte che ha nozionalmente acquistato il rispettivo Sottostante;	“Regolamenti FSA”	qualsiasi legge, norma, regolamento, sentenza, istruzione, linea guida, comunicazione, decisione o policy proveniente dalla 'Financial Services Authority';
“Modulo di Adesione”	indica il modulo di adesione e la documentazione di apertura del conto sottoscritta dal Cliente e inviata a CMC nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo;	“Regole di Mercato”	le norme, i regolamenti, le pratiche e le consuetudini di volta in volta vigenti in qualsiasi mercato mobiliare, stanza di compensazione o altra organizzazione o mercato coinvolto nella stipula, esecuzione o chiusura di un contratto o di una operazione e l'esercizio di qualsiasi potere o autorità che sia stato conferito a tale mercato valori, stanza di compensazione o altra organizzazione o mercato;
“Modulo di Delega”	il modulo compilato dal Cliente al fine di autorizzare soggetti terzi ad impartire istruzioni per suo conto a CMC, ai sensi della clausola 5.2.	“Requisiti di Margine”	l'ammontare dei fondi disponibili richiesto sul Conto del Cliente in un dato momento al fine di mantenere i Contratti pendenti ai sensi della clausola 7;
“Normale Volume di Investimento”	ha il significato ad esso attribuito alla clausola 3.9;	“Requisito di Trading”	relativamente a Contratti su Titoli di Stato, il fattore di moltiplicazione del Volume Contrattuale specificato da CMC nell'Elenco Tariffe, come di volta in volta dalla stessa modificato ai sensi del presente Accordo;
“Opzione Americana”	indica una opzione esercitabile al Prezzo di Esercizio in qualsiasi momento fino all'Orario di Scadenza del Giorno di Scadenza;	“Richiesta di Margine”	la richiesta di Versamento di Margini da parte di CMC al Cliente ai sensi della clausola 7;
“Opzione Europea”	indica ogni opzione esercitabile al Prezzo di Esercizio solo nella Data di Scadenza;	“Short Party”	relativamente ad un Contratto che non sia un'opzione, la parte che ha nozionalmente venduto il Sottostante rilevante;
“Opzione di Acquisto”	indica una opzione dove l'Acquirente ha l'opzione di acquistare il Sottostante dal Venditore al Prezzo di Esercizio alla Data di Scadenza;	“Sottostante”	significa: (a) la proprietà o l'indice sottostante rispetto al quale viene fissato il valore di uno Spot o Forward, nei modi rispettivamente definiti nelle Tabelle A e B dell'Appendice II; o (b) l'oggetto di un'opzione riportato nella Tabella C dell'Appendice II
“Opzione di Vendita”	indica una opzione in cui il Venditore ha l'opzione figurata di cedere il Sottostante all'Acquirente al Prezzo di Esercizio alla Data di Scadenza;	“Spot”	ha il significato indicato al paragrafo 1 della Tabella A dell'Appendice II;
“Orario di Chiusura”	le ore 22.00 di Londra;	“Spread di CMC”	la differenza tra i prezzi di domanda ed offerta per un Contratto di volta in volta quotato da CMC e, quando opportuno, espresso in percentuale del prezzo ;
“Orario di Scadenza”	l'ora del giorno di scadenza dell'opzione, come di volta in volta definita da CMC in relazione al Sottostante dell'opzione ed indicata sul sito internet di CMC;	“Strumento Finanziario”	il titolo azionario (o altro strumento finanziario registrato) di una società negoziato presso qualsiasi mercato su cui di basi uno Spot o Forward, incluse le azioni (o altri strumenti finanziari registrati) costituenti il Paniere;
“Orari di Negoziazione Limitati”	la possibilità per il Cliente di scambiare Spot e Forward e (ove disponibili) opzioni su Spot su Strumenti Finanziari, Panieri di Strumenti finanziari o Indici di volta in volta individuati da CMC ai sensi della clausola 2.8 solo durante gli orari di apertura del mercato di scambio interessato;	“Strumento Finanziario Connesso”	relativamente a qualsiasi Strumento Finanziario, qualsiasi strumento negoziato su qualsiasi mercato connesso alla stessa società le cui fluttuazioni di valore tali che CMC abbia ragione di ritenere essere indicative di probabili fluttuazioni nel valore dello Strumento Finanziario rilevante, incluse, a titolo esemplificativo, le ricevute di deposito;
“Paniere”	l'insieme di titoli azionari (o altri strumenti registrati) di diverse società sulla base dei quali CMC effettua la quotazione dei prezzi dei Contratti Spot o Forward;	“Strumento Finanziario su Grey Market”	l'azione (o altro strumento finanziario registrato) di una società di cui si cerca la quotazione presso qualsiasi mercato di scambio rilevante su cui è basato uno Spot o Forward;
“Percentuale di Interesse”	relativamente ad un Contratto, la percentuale annuale del Valore Contrattuale riportata sul rendiconto giornaliero, che potrà anche essere comunicata su richiesta;	“Tasso Base”	il tasso base di Lloyds TSB Plc come di volta in volta determinato
“Percentuale di Margine”	fatta eccezione per i Titoli di Stato, la percentuale del Valore del Contratto indicata da CMC nell'Elenco Tariffe, come di volta in volta modificata da CMC ai sensi del presente Accordo;	“Tasso di Cambio CMC”	il tasso di cambio di volta in volta ragionevolmente determinato da CMC con riguardo ai tassi di mercato correnti e comunicato al Cliente su sua richiesta;
“Persona Autorizzata”	il Cliente e/o ogni altra persona autorizzata dallo stesso ad impartire istruzioni a CMC ai sensi della clausola 5.2;		
“Metalli”	i metalli di base o preziosi		
“Prezzo di Chiusura”	il prezzo di volta in volta determinato da CMC con riguardo all'ultimo prezzo di negoziazione o al prezzo medio di chiusura e allo Spread CMC, relativo al Sottostante;		
“Prezzo del Sottostante”	il prezzo per Unità Contrattuale del Sottostante di volta in volta quotato da CMC e calcolato ai sensi dei paragrafi 3 e 5, Tabella A dell'Appendice II, a seconda dei casi.		

“Tasso Interbancario”	ai sensi della clausola 2.2 della Sezione A – Appendice I, il tasso medio interbancario calcolato da CMC facendo riferimento ai prezzi di domanda e offerta per il Sottostante, come da ultimo aggiornati da una o più banche terze;
“TUF”	il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
“Tasso di Interesse Rilevante”	il tasso di interesse di volta in volta applicato da CMC e da essa ritenuto adeguato alla valuta dell'importo pendente o del Sottostante (a seconda dei casi) riportato nel rendiconto giornaliero ed eventualmente comunicato su richiesta;
“Tasso Variabile CMC”	il tasso di volta in volta determinato da CMC tenuto conto dei Tassi Interbancari per i rinnovi di credito;
“Titoli di Stato”	qualsiasi strumento di debito di stato negoziabile (per esempio: Eurobonds, Eurodollar, T Bonds, Short Sterling, Gilts, Euribor)
“Unità Contrattuale”	si intende: <ul style="list-style-type: none"> (a) relativamente ad un Contratto che non sia una opzione, il volume contrattuale minimo negoziato da CMC per il quale i prezzi vengono dalla stessa quotati. L'Unità Contrattuale prevista per ciascun tipo di Contratto viene definita al paragrafo 1 della rispettiva Sezione della Appendice I; e (b) relativamente ad una opzione, il volume minimo previsto dall'oggetto dell'opzione per la quale CMC effettua la quotazione dei prezzi di opzione, che saranno equivalenti al volume contrattuale minimo come previsto al punto (a) sopra;
“Valore Contrattuale”	relativamente ad un Contratto, il valore complessivo del Contratto come calcolato da CMC in conformità a quanto previsto dal presente Accordo;
“Valore Iniziale”	relativamente ad un Contratto, il valore complessivo del Contratto stipulato tra il Cliente e CMC al momento dell'operazione come risulta dalla Polizza di Compravendita o come stabilito ai sensi del presente Accordo che, quando si tratta di opzione, rappresenterà il premio sull'opzione;
“Valuta Base”	la valuta scelta dal Cliente ai sensi della clausola 4.5 oppure, in assenza di una scelta espressa, la sterlina inglese;
“Venditore”	relativamente ad una opzione, la parte che ha venduto l'opzione;
“Versamento di Margini”	qualsiasi deposito o versamento eseguito dal Cliente o che questi abbia l'obbligo di eseguire sul suo Conto ai sensi del presente Accordo relativamente ai Requisiti di Margine o simili;

- 24.2** Nel presente Accordo qualsiasi riferimento ad una “persona” include persone fisiche e giuridiche, enti non registrati e società di persone.
- 24.3** In caso di conflitto tra le clausole delle presenti Condizioni Generali di Contratto e le Regole di Mercato, prevarranno le Regole di Mercato AD ECCEZIONE delle Regole di Mercato in materia di richieste di margine, che non troveranno applicazione.
- 24.4** Nel presente Accordo i riferimenti a qualsiasi ora del giorno andranno riferiti all'ora di Londra.
- 24.5** I titoli delle clausole non potranno influenzare l'interpretazione del presente Accordo.
- 24.6** I termini usati al singolare includeranno il plurale e viceversa, i termini usati al maschile includeranno anche il femminile e le forme neutre e le parole che fanno riferimento alle persone includono enti registrati e non registrati.
- 24.7** Il riferimento a qualsiasi legge o atto avente forza di legge deve intendersi effettuato al testo vigente, come di volta in volta modificato, esteso o rinnovato.

- 24.8** I riferimenti a clausole, paragrafi e Appendici sono da riferirsi alle clausole, ai paragrafi e alle Appendici del presente Accordo e i riferimenti a sottoclausole sono, salva diversa indicazione, riferimenti a sottoclausole della clausola in cui compare il riferimento.

Appendice I

Sezione A – Strumenti Finanziari, Panieri e Indici Spot e Forward

1. Unità Contrattuale

Le Unità Contrattuali vengono determinate nei seguenti modi:

Strumenti Finanziari

- 1.1** Quando lo Spot o il Forward si basa su un solo Strumento Finanziario, l'Unità Contrattuale equivale ad un'azione (o altro strumento registrato), e i prezzi per azione sono quotati da CMC nella valuta rilevante per azione.

Panieri

- 1.2** Quando lo Spot o Forward si basa su un Paniere di Strumenti Finanziari, l'Unità Contrattuale equivale all'unità per la quale CMC quota i prezzi e rappresenta una ponderazione delle azioni (o altro strumento registrato) di ciascuna delle società che costituiscono il Paniere relativamente alla loro rispettiva capitalizzazione di mercato.

Indici di Strumenti Finanziari

- 1.3** Quando lo Spot o Forward si basa su un Indice, l'Unità Contrattuale equivale ai punti totali dell'Indice rilevante, e CMC quota i prezzi nella valuta rilevante dell'Indice secondo X unità di valuta per punto (dove X dipende dalla valuta rilevante che viene specificata sul sito internet di CMC).

2. Determinazione dei Prezzi da parte di CMC

Listini CMC

- 2.1** CMC quoterà esclusivamente i prezzi per Spot o Forward che abbiano ad oggetto un solo Strumento Finanziario, che deve risultare incluso nel Listino CMC rilevante, al quale si applicano le seguenti disposizioni:
- (a) gli Strumenti Finanziari riportati nel Listino CMC rilevante saranno determinati in base ai criteri riportati di volta in volta sul sito internet di CMC.
 - (b) CMC ha la facoltà di modificare i criteri applicabili ai propri Listini, con effetto immediato, salvo il caso in cui la modifica comporti una riduzione del Listino CMC, nel qual caso la modifica effettuata acquisterà efficacia non prima che sia trascorsa una settimana dal momento in cui la stessa è stata apportata.
 - (c) CMC ha la facoltà di modificare l'elenco di Strumenti Finanziari riportati in ciascuno dei Listini a cui si applichino tali criteri con effetto immediato, apportando le modifiche all'elenco di Strumenti Finanziari per i quali CMC quota prezzi sul proprio sito internet. Tale modifica verrà apportata conformemente con qualsiasi modifica effettuata sull'elenco pubblicato sul mercato rilevante, nel primo momento utile successivo alla pubblicazione di detta modifica*.
 - (d) Il Cliente ha l'onere di controllare l'elenco equivalente pubblicato dal mercato rilevante e di valutare la probabilità che gli Strumenti Finanziari alla base dei suoi ordini e Contratti pendenti continuino a rispettare i criteri del Listino CMC*.

- 2.2** Quando lo Spot o Forward si basa su un solo Strumento Finanziario e tale Strumento Finanziario viene ritirato dal Listino CMC, ai sensi del punto 2.1, CMC avrà il diritto, senza dover preventivamente consultare il Cliente, di chiudere lo Spot o Forward con efficacia dalla chiusura delle negoziazioni sul mercato rilevante dell'ultimo Giorno Lavorativo in cui lo Strumento Finanziario è stato incluso nel Listino CMC rilevante.

Strumenti Finanziari Soggetti a Orario di Negoziazione Limitati

- 2.3** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot su uno Strumento Finanziario a negoziazione singola a cui si applicano gli Orari di Negoziazione Limitati equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi) calcolato da CMC applicando il suo Spread al prezzo medio di mercato corrente dello Strumento Finanziario quotato sul mercato rilevante.
- 2.4** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot su uno Strumento Finanziario a negoziazione singola a cui si applicano gli Orari di Negoziazione Limitati equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi) calcolato da CMC ai sensi del paragrafo 2.3, rettificato da CMC applicando il suo Spread al prezzo medio di mercato corrente dello Strumento Finanziario quotato sul mercato rilevante, e rettificato da CMC secondo quanto dalla medesima ritenuto ragionevole e rappresentativo, in modo che rifletta il differenziale del Tasso di Interesse Rilevante alla Data Specifica e, ai sensi del punto 5.2 sotto, qualsiasi dividendo o ripartizione maturata prima o durante la Data Specifica.

Strumenti Finanziari Negoziati non Soggetti a Orari di Negoziazione Limitati

- 2.5** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot su uno Strumento Finanziario a negoziazione singola a cui non si applicano gli Orari di Negoziazione Limitati equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi) calcolato da CMC applicando lo Spread CMC al prezzo di mercato che CMC ritenga essere equo e rappresentativo tenuto conto del prezzo medio di mercato corrente dello Strumento Finanziario quotato su qualsiasi mercato rilevante o, qualora non disponibile, su uno o più tra i seguenti:
- (a)** il prezzo medio di mercato più aggiornato per lo Strumento Finanziario rilevante quotato su qualsiasi mercato rilevante;
 - (b)** il prezzo corrente di qualsiasi Strumento Finanziario Connesso quotato su qualsiasi mercato rilevante;
 - (c)** le variazioni di prezzo di qualsiasi altro Strumento Finanziario o Strumento Finanziario Connesso incluso nel settore di attività in cui lo Strumento Finanziario viene classificato;
 - (d)** le variazioni dei punti totali di qualsiasi Indice Connesso;
 - (e)** il prezzo corrente di qualsiasi Contratto Futures su Indici Connessi;
 - (f)** qualsiasi altro elemento che CMC ragionevolmente ritenga appropriato, incluse, a titolo esemplificativo, le spese di cambio valuta e gli oneri fiscali.

- 2.6** Il Prezzo del Sottostante di un Forward su di uno Strumento Finanziario a negoziazione singola a cui non si applicano gli Orari di Negoziazione Limitati equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi) calcolato da CMC ai sensi del punto 2.5 sopra e rettificato come da essa ritenuto equo e rappresentativo, in modo che rifletta il differenziale del Tasso di Interesse Rilevante alla Data Specifica e, ai sensi del punto 5.2 che segue, qualsiasi dividendo o ripartizione maturata prima o durante la Data Specifica.

Panieri di Strumenti Finanziari

- 2.7** Salvo quanto previsto nei punti 2.9 e 5, il Prezzo del Sottostante di uno Spot o Forward su di un Paniere di Strumenti Finanziari equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi) calcolato da CMC applicando lo Spread CMC alla somma ponderata dei prezzi medi degli Strumenti Finanziari che lo costituiscono, in linea con le capitalizzazioni di mercato delle società.
- 2.8** A titolo esemplificativo e in conformità con il paragrafo 2.7 che precede, in caso di variazione delle capitalizzazioni di mercato di società i cui strumenti finanziari costituiscono un Paniere di Strumenti Finanziari, il Prezzo del Sottostante quotato da CMC varierà di conseguenza in modo da generare un profitto o una perdita per il Cliente o per CMC sullo Spot o Forward.
- 2.9** Quando lo Spot o Forward si basa su di un Paniere di Strumenti Finanziari e uno o più (ma non la totalità) degli Strumenti Finanziari che lo costituiscono viene rimosso dai Listini CMC ai sensi del punto 2.1, ciascuno di detti Strumenti Finanziari costituenti verrà sostituito nel Paniere di Strumenti Finanziari con lo Strumento Finanziario che lo ha sostituito nel Listino CMC, e quest'ultima avrà il diritto,

senza dover prima consultare il Cliente, di rettificare il Prezzo del Sottostante come ritenuto equo e rappresentativo, allo scopo di mantenere la ponderazione del Paniere di Strumenti Finanziari così ricostituito.

Strumenti Finanziari su Grey Market

- 2.10** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot o Forward su di uno Strumento Finanziario su Grey Market sarà ragionevolmente determinato da CMC facendo riferimento a qualsiasi prezzo o gamma di prezzi disponibili al pubblico, nella misura di volta in volta rettificata da CMC in merito alle posizioni di scambio dei suoi clienti CMC su tale Spot o Forward.
- 2.11** Non appena lo Strumento Finanziario su Grey Market venga scambiato su qualsiasi mercato rilevante, tale Spot o Forward verrà valutato, e altrimenti trattato ai sensi del presente Accordo, come se fosse uno Spot o Forward (secondo il caso applicabile) sullo Strumento Finanziario rilevante.
- 2.12** Qualora lo Strumento Finanziario su Grey Market non appaia sul listino di nessun mercato rilevante, CMC interromperà la quotazione per detto Strumento Finanziario e chiuderà la posizione del Cliente corrispondendo al medesimo il prezzo che CMC ritenga equo e rappresentativo, tenuto conto delle circostanze che ne hanno impedito la comparsa sul listino.

Indici di Strumenti Finanziari

- 2.13** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot o Forward su di un Indice equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi), calcolato da CMC applicando lo Spread CMC al prezzo di mercato che la medesima ritenga equo e rappresentativo relativamente al prezzo corrente di qualsiasi Contratto Futures su Indici Connessi e qualsiasi altro elemento che CMC ritenga appropriato da CMC.

3. Contabilizzazione all'Orario di Chiusura

Strumenti Finanziari Negoziati

- 3.1** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot su di un singolo Strumento Finanziario corrisponderà al prezzo medio di mercato dello Strumento Finanziario rilevante alla chiusura delle negoziazioni sul mercato rilevante in quel Giorno Lavorativo.
- 3.2** Se tale Prezzo del Sottostante viene determinato durante un giorno in cui il mercato che riporta il listino principale dello Strumento Finanziario rilevante è chiuso, corrisponderà al prezzo medio di mercato dello Strumento Finanziario rilevante alla chiusura delle negoziazioni del Giorno Lavorativo precedente per il quale il mercato era aperto.
- 3.3** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot su di un singolo Strumento Finanziario corrisponderà al prezzo medio calcolato ai sensi del punto 2.4 sopra.

Panieri di Strumenti Finanziari

- 3.4** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot su di un Paniere corrisponderà alla somma ponderata dei prezzi medi di mercato degli Strumenti Finanziari rilevanti alla chiusura delle negoziazioni sul mercato rilevante in quel Giorno Lavorativo.
- 3.5** Se tale Prezzo del Sottostante viene determinato durante un giorno in cui il mercato che riporta il listino principale di ciascuno Strumento Finanziario costituente il Paniere è chiuso, lo stesso corrisponderà al prezzo medio di mercato degli Strumenti Finanziari costituenti il Paniere alla chiusura delle negoziazioni del Giorno Lavorativo precedente per il quale il mercato era aperto.
- 3.6** Il Prezzo del Sottostante di un Forward su di un Paniere di Strumenti Finanziari sarà uguale al prezzo medio calcolato ai sensi del punto 2.7 sopra.

Strumenti Finanziari su Grey Market

- 3.7** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot o Forward su di uno Strumento Finanziario su Grey Market corrisponderà al prezzo medio calcolato ai sensi del precedente punto 2.10.

Indici di Strumenti Finanziari

3.8 Il Prezzo del Sottostante di uno Spot o Forward su di un Indice corrisponderà al prezzo medio calcolato ai sensi del precedente punto 2.13.

4. Chiusura

4.1 CMC avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di chiudere uno Spot su di un singolo Strumento Finanziario, Paniere o Indice, automaticamente alla fine delle negoziazioni sul mercato rilevante in qualsiasi momento a partire dal quinto anniversario dalla data in cui lo Spot fu originalmente sottoscritto.

4.2 CMC avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di chiudere un Forward su di un singolo Strumento Finanziario, Paniere o Indice automaticamente in qualsiasi momento a partire dall'Orario di Chiusura del quinto anniversario dalla data in cui il Forward fu originalmente sottoscritto.

5. Disposizioni Aggiuntive

Rettifica Conti per Dividendi

5.1 Salvo quanto previsto dal successivo punto 5.3, in relazione a qualsiasi dividendo o ripartizione imputabile a qualsiasi Strumento Finanziario rilevante oggetto di uno Spot il Conto verrà rettificato secondo le seguenti modalità

- (a) quando il Cliente agisce in qualità di Long Party, CMC rettificcherà il Conto in favore del Cliente per un importo pari al Dividendo moltiplicato per la Quantità Contrattuale;
- (b) quando il Cliente agisce in qualità di Short Party, CMC rettificcherà il Conto in favore di CMC stessa per un importo pari al al Dividendo moltiplicato per la Quantità Contrattuale;

Tale rettifica sarà applicabile a qualsiasi Spot che sia aperto al momento della chiusura delle negoziazioni sul Giorno Lavorativo antecedente la Data Ex Dividendo e verrà apportato da CMC alla Orario di Chiusura della Data Ex Dividendo.

5.2 Relativamente a qualsiasi Forward aperto dal Cliente o Forward sostitutivo aperto automaticamente da CMC ai sensi del punto 5.3 della Tabella B prima dell'Orario di Chiusura del Giorno Lavorativo antecedente la Data Ex Dividendo, CMC terrà conto del Dividendo che secondo la ragionevole opinione di CMC verrà dichiarato in seguito all'apertura del Forward, ma prima della Data Specifica per il Forward rilevante, per calcolare il Prezzo del Sottostante ai sensi del punto 2.4 o 2.6 (a seconda dei casi). CMC non avrà l'obbligo di apportare alcuna rettifica al Conto dopo che la somma effettiva del Dividendo o della ripartizione sia stata resa nota.

5.3 Qualora CMC, a sua discrezione, ritenga che si sia verificato un qualsiasi cambiamento (o qualsiasi cambiamento nell'interpretazione o nell'applicazione da parte di qualsiasi tribunale o autorità di governo o altra autorità competente) nella legge o nei regolamenti applicabili che abbia l'effetto di ridurre o incrementare la somma del Dividendo ordinario o la ripartizione per Strumento Finanziario che verrebbe effettivamente versata al possessore di tale Strumento Finanziario, CMC avrà la facoltà di variare la rettifica di Dividendo effettuata ai sensi del punto 5.1 o 5.2 sopra con effetto immediato dandone avviso scritto al Cliente.

5.4 Resta inteso che i precedenti paragrafi da 5.1 a 5.3 si applicano in relazione a qualsiasi Strumento Finanziario costituente un Paniere o Indice, a condizione che qualsiasi rettifica venga computata in proporzione alla ponderazione dello Strumento Finanziario facente parte del Paniere o Indice nella misura che ritenuta adeguata da CMC.

Sospensioni e Turbative di Mercato

5.5 Qualora, in qualsiasi momento:

- (a) lo scambio di qualsiasi Strumento Finanziario rilevante, o di qualsiasi Strumento Finanziario facente parte di un Paniere, viene limitata o sospesa su qualsiasi mercato; o

- (b) lo scambio presso qualsiasi mercato venga limitato o sospeso allo scopo di limitare gli scambi su qualsiasi Indice rilevante in maniera tale da impedire a CMC di determinare il Prezzo del Sottostante di uno Strumento Finanziario o Indice,

il Prezzo del Sottostante di tale Strumento Finanziario o Indice sarà il Prezzo del Sottostante immediatamente precedente detta limitazione o sospensione e il Prezzo del Sottostante di qualsiasi Paniere influenzato verrà calcolato di conseguenza.

5.6 Qualora:

- (a) in relazione ad uno Spot o Forward su di uno Strumento Finanziario o Indice di Strumento Finanziario; o
- (b) in relazione ad uno Spot o Forward su di un Paniere di Strumenti Finanziari,

tale limitazione o sospensione influenzi tutti gli Strumenti Finanziari costituenti il Paniere e tale limitazione o sospensione prosegua per cinque Giorni Lavorativi, CMC avrà la facoltà di chiudere lo Spot o Forward e determinare una Data di Chiusura e il Valore Contrattuale ai sensi del punto 6.2 della Tabella A – Allegato II. CMC si riserva il diritto in ogni momento durante il periodo di durata di tale limitazione o sospensione di rettificare il Prezzo del Sottostante di qualsiasi Spot o Forward influenzato (inclusi eventuali Panieri di Strumenti Finanziari) secondo il ragionevole parere di CMC, ma facendo riferimento alle condizioni di mercato prevalenti a quel tempo che influenzino la negoziazione in generale o la negoziazione di tale Strumento Finanziario o Indice.

5.7 Quando uno Spot o Forward si basa su di un Paniere di Strumenti Finanziari e:

- (a) la negoziazione di uno o più (ma non la totalità) degli Strumenti Finanziari che ne fanno parte su qualsiasi mercato venga limitata o sospesa per un periodo di cinque Giorni Lavorativi; o
- (b) la società il cui Strumento Finanziario faccia parte degli Strumenti Finanziari inclusi nel Paniere sia assoggettata a una procedura concorsuale o sia cessata,

CMC avrà la facoltà, senza dover prima consultare il Cliente, di escludere tale Strumento Finanziario dal Paniere e di rettificare il Prezzo del Sottostante nel modo ritenuto da CMC come rappresentativo e ragionevole, allo scopo di mantenere il rispettivo peso degli Strumenti Finanziari rimanenti nel Paniere.

5.8 Qualora, relativamente a qualsiasi Strumento Finanziario, Paniere di Strumenti Finanziari o Indice di Strumenti Finanziari su cui si basi uno Spot o Forward, il prezzo di qualsiasi Strumento Finanziario rilevante o l'Indice di Strumenti Finanziari divenga eccessivamente volatile secondo la ragionevole opinione di CMC, questa avrà la facoltà di richiedere al Cliente, previo avviso, di consentire ad una modifica della Percentuale di Margine in relazione a tale Spot o Forward. Tale modifica sarà anche applicabile a qualsiasi Spot o Forward rilevante stipulato tra il Cliente e CMC in seguito a tale modifica.

5.9 Qualora:

- (a) in qualsiasi momento e/o per qualsiasi ragione CMC non sia in grado di tenere, acquistare o prendere in prestito qualsiasi Strumento Finanziario rilevante o qualora (secondo il parere di CMC) la capacità di CMC di tenere, acquistare o prendere in prestito qualsiasi Strumento Finanziario venga materialmente limitata o ristretta *; o
- (b) CMC abbia fondati motivi di ritenere di non essere più in grado di rispettare i propri obblighi derivanti da uno Spot o Forward alle medesime condizioni economiche di quelle disciplinanti lo Spot o Forward nel momento in cui lo stesso è stato originariamente sottoscritto, CMC ne darà notizia al Cliente e, in seguito su richiesta di quest'ultimo, fornirà adeguata prova di tali circostanze, fermo restando che la determinazione di CMC sarà da ritenersi definitiva.

5.10 In qualsiasi momento successivo alla consegna da parte di CMC dell'avviso previsto dal punto 5.9, CMC avrà la facoltà di chiudere lo Spot o Forward e si applicherà il paragrafo 6.2 della Tabella A – Allegato II.

- 5.11** CMC si riserva il diritto di addebitare al Cliente qualsiasi spesa relativa al prestito di titoli dalla medesima sostenuto a causa di condizioni di mercato straordinarie, nella misura ritenuta equa da CMC, dandone preavviso al Cliente.
- Modifiche, Procedure Concorsuali e Offerte di acquisizione societaria**
- 5.12** Nel caso in cui qualsiasi Strumento Finanziario sia soggetto a rettifica a causa di qualsiasi degli eventi previsti al successivo punto 5.13, CMC determinerà ogni eventuale modifica da apportare al Prezzo del Sottostante e/o la Quantità Contrattuale rilevante che secondo il parere di CMC sia ritenuta adeguata per rispondere agli effetti diluitivo o concentrativi della rettifica o altrimenti necessaria per preservare l'equivalente economico dei diritti e degli obblighi di CMC e del Cliente in base allo Spot o Forward rilevante immediatamente precedente all'evento in questione. Tale modifica diventerà efficace a partire dalla data determinata da CMC.
- 5.13** Gli eventi a cui fa riferimento il paragrafo 5.12 sono la dichiarazione da parte dell'emittente dello Strumento Finanziario dei termini relativi a qualsiasi dei seguenti eventi:
- (a)** suddivisione, consolidamento o nuova classificazione dello Strumento Finanziario, o distribuzione gratuita di azioni a portatori esistenti a titolo di bonus, capitalizzazione o altra emissione simile;
 - (b)** emissione a titolari esistenti dello Strumento Finanziario, di altro capitale azionario o strumenti finanziari che conferiscono il diritto al pagamento di dividendi, ripartizioni e/o proventi di liquidazione dell'emittente in misura uguale o proporzionale ai pagamenti versati a portatori dello Strumento Finanziario, o di strumenti finanziari, azioni con diritto di opzione o opzioni su azioni che conferiscono il diritto alla distribuzione di azioni o di acquistare, sottoscrivere o ricevere azioni, e in ogni caso per pagamento (in contante o altra forma) ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato prevalente per azione secondo quanto determinato da CMC;
 - (c)** qualsiasi evento relativo alle azioni analogo a quanto previsto ai punti (a) o (b) sopra o altro evento che comporti effetti diluitivi o concentrativi sul valore di mercato dello Strumento Finanziario.
- 5.14** Qualora in qualsiasi momento si verificchi un'offerta di acquisto relativa ad uno Strumento Finanziario, salvo il diritto del Cliente di chiudere la posizione, in qualsiasi momento anteriore alla data di scadenza prevista per tale offerta:
- (a)** nell'ipotesi di uno Spot o Forward su di un unico Strumento Finanziario, CMC avrà la facoltà di notificare al Cliente la propria intenzione di chiudere qualsiasi Spot o Forward, applicando le disposizioni previste per tale notifica e il paragrafo 6.2 della Tabella A – Allegato II; o
 - (b)** nell'ipotesi di uno Spot o Forward su di un Paniere di Strumenti Finanziari, CMC avrà la facoltà di notificare al Cliente la propria intenzione di modificare gli elementi costituenti il Paniere di Strumenti Finanziari per escludere tale Strumento Finanziario, e di modificare il Prezzo del Sottostante nel modo ritenuto equo e rappresentativo da CMC, come indicato nella rispettiva notifica.
- 5.15** Forward su di un unico Strumento Finanziario è assoggettata a procedura concorsuale o venga in altro modo sciolta, CMC chiuderà tali Spot o Forward e la data dell'assoggettamento a procedura concorsuale o scioglimento rappresenterà la Data di Chiusura. Il Valore Contrattuale di tale Spot o Forward verrà determinato da CMC in buona fede.
- 5.16** Qualsiasi rettifica o modifica del Prezzo del Sottostante e del Volume Contrattuale apportato da CMC ai sensi della presente Appendice verrà, salvo quanto previsto ai punti 5.1 e 5.2, incluso nel Conto con effetto immediatamente successivo alla Orario di Chiusura di tale Giornata Lavorativa e sarà vincolante e definitivo nei confronti del Cliente, salvo per il caso di errore manifesto.
- 5.17** Nessuna modifica verrà apportata a Spot o Forward a causa di eventi che si verificano in seguito alla chiusura di tale Spot o Forward.

- 5.18** Qualsiasi riferimento a "offerta" o "acquisizione" nel contesto di questa Appendice viene inteso secondo il significato previsto dal 'City Code on Take overs and Mergers' o, nel caso di azioni scambiate fuori dal Regno Unito, secondo il significato previsto dai codici o regolamenti (e loro successive modifiche) che disciplinano le attività di fusione e di acquisizione di società. Qualora non siano applicabili altri codici di regolamentazione CMC applicherà il 'City Code on Take-overs and Mergers' come se fosse applicabile a tali azioni, apportando le modifiche del caso*.

Sezione B – Spot e Forward Su Cambi Esteri

1. Unità Contrattuale

Le Unità Contrattuali saranno determinate nei seguenti modi:

Incroci di Valuta Estera

- 1.1** Laddove uno Spot o Forward si basi su una singola coppia di Valute, l'Unità Contrattuale sarà un'unità della moneta della valuta di riferimento principale.

Indici di Valuta

- 1.2** Laddove uno Spot o Forward si basi su un in Indice di Valuta, l'Unità Contrattuale sarà l'unità per la quale CMC effettua quotazioni di prezzi e che rappresenterà la ponderazione delle valute comprese nell'Indice di Valuta. Le valute comprese nell'Indice di Valuta e le rispettive ponderazioni vengono determinate in conformità agli Indici Ponderati CMC.

2. Determinazione dei Prezzi CMC

Incroci di Valuta Estera

- 2.1** Il Prezzo del Sottostante equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi) che è stato calcolato applicando lo Spread CMC al Tasso Interbancario.

- 2.2** Se la Data Specifica di un Forward è diversa da quella normalmente fissata dal mercato CMC calolerà il Tasso Interbancario basandosi sui prezzi di mercato disponibili per altre date di valuta, nel modo da essa ritenuto equo e rappresentativo.

Indici di Valuta

- 2.3** Il Prezzo del Sottostante di uno Spot o Forward su un Indice di Valuta sarà un prezzo di domanda o offerta (a seconda dei casi) calcolato da CMC applicando lo Spread CMC al prezzo da quest'ultima ritenuto equo e rappresentativo tenendo conto della ponderazione a costituenti correnti degli Indici di Valuta Relativi rilevanti e del prezzo di qualsiasi Indice Relativo di Contratti Futures e qualsiasi altra questione considerata opportuna da CMC.

3. Contabilizzazione all'Orario di Chiusura

Il Prezzo del Sottostante sarà uguale al prezzo medio calcolato ai sensi del punto 2 sopra. Tutte le posizioni pendenti all'Orario di Chiusura verranno riportate al Giornata Lavorativa successivo applicando il Tasso Variabile CMC.

4. Chiusura

CMC avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di chiudere uno Spot o Forward su valute automaticamente in qualsiasi momento a partire dall'Orario di Chiusura del quinto anniversario dalla data in cui lo Spot o Forward fu originariamente sottoscritto.

5. Ulteriori Disposizioni / Rettifiche all'Indice Ponderato CMC

CMC avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di modificare qualunque Indice Ponderato CMC in qualsiasi momento e senza preavviso al fine di effettuare rettifiche in caso di cambiamenti del Indice di Valuta Applicabile. Qualsiasi modifica all'Indice Ponderato CMC sarà immediatamente efficace ed applicabile a qualsiasi Contratto eseguito successivamente o aperto nel momento in cui la modifica è stata effettuata.

Il Cliente è tenuto ad assumere informazioni sull'Indice Ponderato CMC applicabile prima di eseguire Spot o Forward su Indici di Valuta, contattando il desk di negoziazione agli indirizzi/numeri indicati alla clausola 21.1.

Sezione C – Forward su Titoli di Stato

1. Unità Contrattuale

L'Unità Contrattuale equivale ai punti totali del Titolo di Stato rilevante e CMC quoterà i prezzi nella valuta rilevante per il lotto minimo di trattazione di tale Titolo di Stato.

2. Determinazione dei Prezzi CMC

2.1 Il Prezzo del Sottostante equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi), calcolato da CMC applicando lo Spread CMC al tasso attualmente quotato sul mercato rilevante.

2.2 Qualora la Data Specifica di un Forward sia diversa da quella normalmente fissata dal mercato, CMC calcolerà il tasso di cambio rilevante basandosi sui prezzi di mercato disponibili per altre date di valuta in modo equo e rappresentativo secondo il parere di CMC.

3. Contabilizzazione all'Orario di Chiusura

Il Prezzo del Sottostante sarà uguale al prezzo medio calcolato ai sensi del punto 2 sopra. Tutte le posizioni rimaste pendenti all'Orario di Chiusura verranno riportate al Giorno Lavorativo successivo applicando il Tasso Variabile CMC.

4. Chiusura

CMC avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di chiudere un Forward su un Titolo di Stato automaticamente in qualsiasi momento a partire dall'Orario di Chiusura del quinto anniversario dalla data in cui il Forward fu originariamente sottoscritto.

5. Ulteriori Disposizioni

5.1 Il Paragrafo 4 Tabella A - Appendice II sotto, relativo ai calcoli del margine non è applicabile ad un Forward su Titolo di Stato mentre rimangono applicabili i rimanenti paragrafi del presente paragrafo 5.

5.2 Al momento di ciascuna operazione e per tutta la durata del Forward il Cliente deve avere e mantenere un margine sul Conto che sia almeno equivalente a:

Requisito di Trading x Quantità Contrattuale

relativamente a tutte le posizioni Forward pendenti sul Conto. L'ammontare del margine presente sul Conto in qualsiasi momento verrà determinato come se i versamenti previsti ai sensi del punto 5.4 Tabella A - Appendice II venissero calcolati e detratti dal Conto in modo continuativo durante il giorno sulla base dei prezzi correnti di domanda o offerta del Contratto Sottostante (secondo il caso applicabile).

Sezione D – Spot e Forward Su Metalli

1. Unità Contrattuale

L'Unità Contrattuale corrisponderà ad un'oncia del Metallo e CMC quoterà i prezzi per oncia nella valuta del mercato rilevante.

2. Determinazione dei Prezzi CMC

2.1 Il Prezzo del Sottostante equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi), calcolato da CMC applicando lo Spread CMC al tasso attualmente quotato sul mercato rilevante.

2.2 Qualora la Data Specifica di un Forward sia diversa da quella normalmente fissata dal mercato, CMC calcolerà il tasso di cambio rilevante basandosi sui valori di cambio disponibili per altre date di valori in modo equo e rappresentativo secondo CMC.

3. Contabilizzazione all'Orario di Chiusura

Il Prezzo del Sottostante corrisponderà al prezzo medio calcolato ai sensi del punto 2 sopra. Tutte le posizioni rimaste pendenti all'Orario di Chiusura verranno riportate al Giorno Lavorativo successivo applicando il Tasso Variabile CMC.

4. Chiusura

CMC avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di chiudere uno Spot o Forward su metalli vili o preziosi in ogni momento a partire dall'Orario di Chiusura del quinto anno dalla data in cui lo Spot o Forward fu originariamente sottoscritto.

5. Ulteriori Disposizioni

[nessuna]

Sezione E – Spot e Forward Su Mercati

1. Unità Contrattuale

1.1 L'Unità Contrattuale corrisponderà ad una unità SI (a titolo esemplificativo: 1 oncia, 1 libbra o 1 barile) secondo gli usi del mercato rilevante e CMC quoterà i prezzi per unità espressi nella valuta in uso presso il mercato rilevante.

1.2 Qualora, in linea con gli usi del mercato rilevante, i prezzi per una merce sono quotati in diverse valute in mercati diversi, il Cliente ci può richiedere la quotazione di un prezzo per lo Spot o il Forward espresso in qualsiasi delle valute in uso.

2. Determinazione dei Prezzi CMC

2.1 Il Prezzo del Sottostante equivale al prezzo di domanda o di offerta (a seconda dei casi), calcolato da CMC applicando lo Spread CMC al tasso attualmente quotato sul mercato rilevante.

2.2 Qualora la Data Specifica di un Forward risulta diversa da quella normalmente fissata dal mercato CMC calcolerà il tasso di mercato rilevante basandosi sui prezzi di scambio disponibili per altre date di valuta nel modo da essa ritenuto equo e rappresentativo.

3. Contabilizzazione all'Orario di Chiusura

Il Prezzo del Sottostante sarà uguale al prezzo medio calcolato ai sensi del punto 2 sopra. Tutte le posizioni rimaste pendenti all'Orario di Chiusura verranno riportate al Giorno Lavorativo successivo applicando il Tasso Variabile CMC.

4. Chiusura

CMC avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di chiudere uno Spot o Forward su mercati automaticamente a decorrere dall'Orario di Chiusura del quinto anniversario dalla data in cui lo Spot o Forward fu originariamente sottoscritto.

5. Ulteriori Disposizioni

[nessuna]

Appendice II

Tabella A – Contratti Spot per Differenze

La presente Tabella A riporta ulteriori disposizioni applicabili a tutti i Contratti che siano Contratti per Differenza Spot.

1. Interpretazione

1.1 "Spot" significa qualsiasi Contratto diverso da un Forward che sia un contratto per differenza stipulato tra il Cliente e CMC allo scopo di assicurare un profitto o evitare una perdita in riferimento a fluttuazioni nel prezzo della proprietà o dell'indice sottostante (il "Sottostante").

2. Scopo dello Spot

2.1 Lo scopo di uno Spot è quello di assicurarsi un profitto o evitare una perdita in riferimento al Sottostante. Nel contesto delle attività CMC previste dal presente Accordo il Sottostante può essere:

- (a) un singolo Strumento Finanziario o Strumento Finanziario su Grey Market;
- (b) un paniere di Strumenti Finanziari;
- (c) un Indice di Strumenti Finanziari;
- (d) un tasso di cambio tra due valute;
- (e) un Titolo di Stato;
- (f) un Metallo;
- (g) una merce;
- (h) qualsiasi altra forma di investimento di volta in volta concordato per iscritto tra CMC e il Cliente.

2.2 Sia il Cliente sia CMC convengono sulle seguenti pattuizioni relativamente a ciascuno Spot:

- (a) né il Cliente né CMC
 - (i) acquisisce alcun diritto sul Sottostante o diritto all'acquisto; o
 - (ii) è obbligato a cedere, acquisire, tenere o a consegnare o ricevere Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Connessi, Strumenti Finanziari su Grey Market, Contratti Futures su Indice Connesso, valute, Titoli di Stato, metalli o preziosi, o merci o qualsiasi altro investimento sottostante in virtù di qualsiasi Spot; e
- (b) i diritti e gli obblighi di ciascuna parte previsti dallo Spot in via principale sono quelli di eseguire e ricevere i versamenti previsti nel presente Accordo e su qualsiasi Distinta di Compravendita.

3. I Prezzi CMC

3.1 CMC quoterà il Prezzo del Sottostante, sul quale il Cliente potrà negoziare, e che, salvo quanto previsto dal punto 3.2 sotto, sarà determinato in conformità al punto 2 della Sezione rilevante dell'Appendice I.

3.2 Quando il Cliente emette un ordine, CMC ha la facoltà di fornire una quotazione rettificata del Prezzo del Sottostante rispetto a quella originalmente quotata dalla piattaforma di trading CMC. Ciò può avvenire, per esempio, quando il Cliente emette un ordine che esula dal Normale Volume di Investimento o quando CMC decide di prendere atto di qualsiasi cambiamento nelle condizioni di mercato successive alla quotazione originale. Tale Prezzo del Sottostante sarà determinato da CMC nel modo da essa ritenuto equo e rappresentativo in relazione ai prezzi e costi applicabili alla sottoscrizione di un Contratto su quel volume sul mercato rilevante. A propria assoluta discrezione, il Cliente è libero di accettare o meno la quotazione modificata.

4. Calcoli di Requisiti di Margine

4.1 Al momento della sottoscrizione di ciascuna operazione relativa ad un Contratto, il Cliente avrà un margine sul Conto rilevante che come minimo sia equivalente a:

$$\text{Percentuale di Margine} \times \text{Valore di Apertura}$$

4.2 A partire dalla stipula del Contratto rilevante e durante la durata dello Spot rilevante, il Cliente dovrà mantenere un margine sul Conto relativo a tale Spot che come minimo sia equivalente a:

$$\text{Percentuale di Margine} \times \text{Prezzo del Sottostante} \times \text{Quantità Contrattuale}$$

dove il Prezzo del Sottostante relativo allo Spot rilevante sarà uguale al prezzo medio tra il valore di domanda e di offerta del Prezzo del Sottostante quotato in quel momento da CMC, calcolato ai sensi del punto 3 sopra. L'ammontare di margine che va mantenuto sul Conto in ogni momento sarà determinato come

se i versamenti dovuti ai sensi del punto 5.4 della presente Tabella A fossero stati calcolati e dedotti dal Conto su base continuativa durante il giorno in base al valore di domanda e di offerta del Prezzo del Sottostante (secondo il caso applicabile) di volta in volta.

5. Contabilizzazione all'Orario di Chiusura

5.1 A partire dall'Orario di Chiusura della data del Contratto e all'Orario di Chiusura di ogni Giorno Lavorativo successivo nel corso della durata dello Spot (inclusa la Data di Chiusura), CMC adempirà agli obblighi previsti dal presente paragrafo.

5.2 CMC determinerà il Prezzo del Sottostante secondo quanto previsto dal punto 3 della Sezione rilevante dell'Appendice I.

5.3 CMC calcolerà il Valore Contrattuale, che sarà uguale a:

$$\text{Prezzo del Sottostante} \times \text{Quantità Contrattuale}$$

5.4 Se alla data dell'operazione relativa al Contratto:

- (a) il corrente Valore Contrattuale eccede il Valore di Apertura, la Short Party dovrà versare alla Long Party tale eccesso;
- (b) il Valore di Apertura eccede il corrente Valore Contrattuale, la Long Party dovrà versare alla Short Party tale eccesso;

Se, durante qualsiasi Giorno Lavorativo nel corso della durata dello Spot (inclusa la Data di Chiusura):

- (a) il corrente Valore Contrattuale eccede il Valore di Apertura del Giorno Lavorativo antecedente, la Short Party dovrà versare alla Long Party la rispettiva eccedenza;
- (b) il Valore del Contratto del Giorno lavorativo antecedente eccede il Valore Contrattuale corrente, la Long Party dovrà versare alla Short Party tale eccesso;

5.5 Quando il Cliente è la Long Party e viene fatto esplicito riferimento nell'Elenco Tariffe a interessi dovuti dal Cliente, CMC addebiterà sul Conto una somma equivalente al tasso 'overnight' per il Giorno Lavorativo successivo uguale al Tasso di Interesse Rilevante più la Percentuale di Interesse rilevante sul Valore Contrattuale. Tale ammontare a debito sarà calcolato per ciascun giorno o frazione di giorno (prendendo il tasso annuale diviso per 365 o 360 secondo gli usi di mercato rilevanti) fino alla Data di Regolamento (Data di Regolamento inclusa).

5.6 Quando il Cliente è la Short Party e viene fatto esplicito riferimento nell'Elenco tariffe a interessi ricevibili dal Cliente, CMC accrediterà sul Conto una somma equivalente al tasso 'overnight' per il Giorno Lavorativo successivo uguale al Tasso di Interesse Rilevante meno la Percentuale di Interesse rilevante sul Valore Contrattuale. Tale ammontare a credito sarà calcolato per ciascun giorno o frazione di giorno (prendendo il tasso annuale diviso per 365 o 360 secondo gli usi di mercato rilevanti) fino alla Data di Regolamento (Data di Regolamento inclusa).

5.7 Qualsiasi versamento dovuto in base alla presente clausola, salvo quanto previsto dal punto 6.11, verrà eseguito da CMC rettificando il Conto con effetto immediato all'Orario di Chiusura del Giorno Lavorativo rilevante.

6. Chiusura di uno Spot

Quando si chiude uno Spot

6.1 Uno Spot può essere chiuso se:

- (a) il Cliente dà istruzione di chiudere uno Spot mediante la stipula di uno Spot in modo da acquisire contemporaneamente una posizione long e short sul Sottostante; o
- (b) in qualsiasi momento CMC esercita qualsiasi diritto previsto dal presente Accordo relativo alla chiusura di uno Spot.

6.2 I dettagli relativi all'ultimo giorno e ora per chiudere uno Spot saranno forniti al Cliente su richiesta. Il Cliente è tenuto a verificare l'ultimo giorno e ora per chiudere uno Spot determinato.

6.3 [non applicabile]

6.4 Laddove CMC intenda esercitare i diritti di chiusura per uno Spot ai sensi del presente Accordo procederà mediante la stipula di uno Spot in modo tale che il Cliente abbia contemporaneamente una posizione long e short su un determinato Sottostante.

Valore Contrattuale di Chiusura

6.5 Qualora CMC eserciti i diritti previsti dal presente Accordo per la chiusura di uno Spot; CMC determinerà il Prezzo del Contratto Sottostante al momento della chiusura secondo i prezzi correnti quotati da CMC in quel momento A CONDIZIONE CHE, fatta salva l'ipotesi che lo Spot da chiudere esuli dal normale Volume di Investimento, lo Spread CMC utilizzato per calcolare il Prezzo del Sottostante non eccederà il maggiore tra il 20% e un pence di GBP (o unità di valuta equivalente).

6.6 Uno Spot verrà chiuso al Valore Contrattuale al momento della chiusura nella misura calcolata da CMC, uguale a:

Prezzo del Sottostante x Quantità Contrattuale

e secondo quanto notificato al Cliente mediante la rilevante Distinta di Compravendita.

Orario di Chiusura

6.7 Salvo quanto previsto dai successivi punti 6.8 e 6.9, uno Spot verrà chiuso automaticamente all'Orario di Chiusura di ogni Giorno Lavorativo e sarà sostituito da uno Spot equivalente con effetto immediato dopo l'Orario di Chiusura di tale Giorno Lavorativo A CONDIZIONE CHE ciò non influenzi il diritto di CMC alla chiusura automatica di uno Spot in base alle circostanze previste dal paragrafo 4 della sezione rilevante dell'Appendice I, in modo tale che il periodo di cinque anni decorra dalla data in cui lo Spot fu originariamente sottoscritto.

6.8 Se il Cliente è long e short su di uno Strumento Finanziario o su di un Indice (a prescindere dalla data in cui qualsiasi degli Spot in oggetto venga chiuso automaticamente ai sensi del punto 6.3), CMC con effetto immediato dopo l'Orario di Chiusura della Data di Chiusura, chiuderà i Long e Short Spot rilevanti e riporterà sul Conto del Cliente qualsiasi saldo delle posizioni long o short pendenti di quest'ultimo relative a quel Sottostante secondo il caso applicabile. Nell'ipotesi di più di uno Spot sul medesimo Sottostante, CMC avrà la facoltà di chiudere qualsiasi Spot ritenga opportuno.

6.9 Nell'ipotesi che il Cliente abbia due o più Spot:

- (a) che hanno ad oggetto il medesimo Sottostante; e
- (b) quando secondo tutti questi Spot il Cliente risulti essere o la Long Party o la Short Party,

con effetto immediatamente successivo all'Orario di Chiusura di ogni Giorno Lavorativo, CMC sostituirà tali Spot con un singolo Spot aggregato equivalente alla somma totale delle Quantità Contrattuali di ogni Spot di tale genere.

6.10 In caso di chiusura di uno Spot durante un Giorno Lavorativo dei paragrafi da 3 a 5 della presente Tabella A continueranno ad essere applicati alle posizioni long e short del Cliente sul Sottostante fino all'Orario di Chiusura di tale Giorno Lavorativo. Tali paragrafi saranno anche applicabili al saldo della posizione long o short del Cliente rimasta pendente (se alcuna) sul Sottostante rilevante con effetto immediatamente successivo all'Orario di Chiusura di tale Giorno Lavorativo.

6.11 Qualsiasi versamento dovuto da ciascuna parte ai sensi delle clausole 5 e 6 della presente Tabella A relativo a date corrispondenti o successive alla Data di Chiusura verrà eseguito da CMC correggendo il Conto all'Orario di Chiusura della Data di Regolamento.

6.12 Salvo diversa disposizione esplicita, la presente Tabella deve ritenersi applicabile al punto 5.16 dalla Sezione A dell'Appendice I.

7. Ulteriori Disposizioni

Le ulteriori disposizioni riportate al punto 5 di ciascuna Sezione dell'Appendice I sono da ritenersi applicabili.

Tabella B – Contratti Forward per Differenza

La presente Tabella B riporta ulteriori disposizioni applicabili a tutti i Contratti che siano Contratti Forward per Differenze.

1. Interpretazione

"Forward" significa qualsiasi Contratto che sia un contratto per differenziali stipulato tra il Cliente e CMC allo scopo di procurare un profitto o evitare una perdita in riferimento a fluttuazioni nel prezzo della proprietà sottostante (il "Sottostante") per consegna in data futura (la "Data Specifica").

2. Forward Offerti da CMC

2.1 Nel contesto dei Servizi, il Sottostante di un Forward potrà essere:

- (a) un singolo Strumento Finanziario o Strumento Finanziario su Grey Market;
- (b) un paniere di Strumenti Finanziari;
- (c) un Indice di Strumenti Finanziari;
- (d) un tasso di cambio tra due valute o tra una valuta e un Indice di Valute;
- (e) un Titolo di Stato;
- (f) un metallo;
- (g) una merce;
- (h) qualsiasi altro investimento di volta in volta accettato per iscritto da CMC.

2.2 Sia il Cliente che CMC concordano che ciascun Forward sarà regolato dalle seguenti pattuizioni:

- (a) né il Cliente né CMC
 - (i) acquisisce alcun diritto sul Sottostante o diritto ad acquistare; o
 - (ii) è obbligato a cedere, acquisire, tenere o a consegnare o ricevere Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Connessi, Strumenti Finanziari su Grey Market, Contratti Futures su Indice Connesso, valute, Titoli di Stato, metalli vili o preziosi, o merci o qualsiasi altro investimento sottostante in virtù di qualsiasi Forward; e
- (b) i principali diritti e gli obblighi di ciascuna parte previsti dal Forward sono quelli di eseguire e ricevere i versamenti previsti dalla presente Tabella B dell'Appendice II dell'Accordo e da qualsiasi Distinta di Compravendita.

3. Applicazione di Disposizioni per gli Spot (Tabella A Appendice II)

3.1 Salvo quanto previsto dalle disposizioni delle sezioni rilevanti della presente Tabella, saranno applicabili ai Forward le seguenti disposizioni previste per gli spot:

- (a) i prezzi CMC (clausola 3, Tabella A);
- (b) Requisiti di Margine (clausola 4, Tabella A)
- (c) contabilizzazione all'orario di Chiusura (clausola 5, Tabella A),

e i punti 3, 4 e 5 della Tabella A verranno applicati intendendo ciascun riferimento ad uno Spot come effettuato in riferimento ad un Forward A CONDIZIONE CHE nessun interesse sia dovuto né dal Cliente né da CMC ai sensi delle clausole 5.5 o 5.6 della Tabella A.

4. Contratti Swap

In qualsiasi momento antecedente all'Orario di Chiusura della Data Specifica di un Forward, il Cliente potrà richiedere a CMC una quotazione per modificare la Data Specifica. Tale modifica verrà effettuata come segue:

- (a) il Cliente stipula un contratto swap con CMC al Valore Contrattuale stipulato tra le parti;

- (b) il Conto del Cliente verrà addebitato o accreditato (secondo il caso applicabile) con il Valore Contrattuale del contratto swap;
- (c) il Forward rilevante viene chiuso ai sensi del successivo punto 5; e
- (d) il Cliente stipula un Forward sostitutivo con CMC al Prezzo del Sottostante quotato da CMC al momento in riferimento a tale Forward.

5. Chiudere un Forward

5.1 Salvo quanto previsto dal successivo punto 5.2 e dalle disposizioni applicabili della presente Tabella, i Forward saranno soggetti alle medesime disposizioni previste per la chiusura degli Spot ed a quanto previsto al punto 6 della Tabella A del presente Accordo, ove ogni riferimento ad uno Spot andrà inteso come riferito ad un Forward.

5.2 I cambiamenti specifici apportati al paragrafo 6 della Tabella A del presente Accordo che riguardano la chiusura di un Forward sono i seguenti:

- (a) al punto 6.1 (a) il riferimento al "Sottostante" andrà inteso come riferito al "Sottostante con la medesima Data Specifica".
- (b) il punto 6.7 non sarà applicabile ai Forward e verrà sostituito dal punto 5.3 della presente Tabella B; e
- (c) ai punti 6.8 e 6.9, il riferimento al "Sottostante" verrà sostituito da "Sottostante con la medesima Data Specifica".

5.3 Salvo quanto previsto dai punti 6.8 e 6.9 della Tabella A, modificata come sopra, un Forward verrà chiuso automaticamente all'Orario di Chiusura della Data Specifica e:

- (a) se il periodo che intercorre tra la data del Contratto e la Data Specifica per il Forward è, o fa parte di, un periodo standard di mercato per il quale contratti equivalenti vengono scambiati sul mercato rilevante secondo il ragionevole giudizio di CMC, tale Forward verrà sostituito con effetto immediatamente successivo all'Orario di Chiusura della Data Specifica con un Forward equivalente basato sullo stesso Sottostante per lo stesso periodo standard di mercato alla Data Specifica sostitutiva. Il Valore di Apertura di tale Forward sostitutivo sarà uguale al Prezzo del Sottostante del Forward sostitutivo moltiplicato per la Quantità Contrattuale applicabile. Le disposizioni della presente Tabella B e la parte rilevante dell'Appendice I verranno applicate a tale Forward;
- (b) se il periodo che intercorre tra la data del Contratto e la Data Specifica per il Forward non è un periodo standard di mercato ai sensi del punto (a), tale Forward verrà sostituito con effetto immediatamente successivo all'Orario di Chiusura della Data Specifica con uno Spot sullo stesso Sottostante. Il Valore di Apertura di tale Spot sarà uguale al Valore Contrattuale di chiusura del Forward, nel modo determinato da CMC ai sensi del presente paragrafo e le parti rilevanti dell'Appendice I verranno applicate a tale Spot;

- (i) in ambo i casi A CONDIZIONE CHE non venga influenzato il diritto di CMC di chiudere un Forward ai sensi del punto 4 della parte rilevante della Appendice 1, in modo che il periodo di cinque anni decorra dalla data in cui il Forward fu originariamente sottoscritto;

5.4 Se un Forward viene sostituito da altro Forward ai sensi del punto 5.3 della presente Tabella, all'Orario di Chiusura della Data Specifica per il Forward originario, CMC calcolerà la differenza tra:

- (a) il Valore Contrattuale di chiusura del Forward originario così come determinato da CMC ai sensi della presente clausola 5; e
- (b) il Valore di Apertura del Forward sostitutivo, in riferimento al quale CMC dovrà:
 - (i) se (a) è maggiore di (b), accreditare la differenza sul Conto; e

- (ii) se (b) è maggiore di (a), addebitare la differenza sul Conto.

6. Ulteriori Disposizioni

Sono da ritenersi applicabili le ulteriori disposizioni riportate al punto 5 della Sezione rilevante dell'Appendice I.

Tabella C - Opzioni

La presente Tabella C riporta ulteriori disposizioni applicabili a tutti i Contratti di Opzione.

1. Lo Scopo di un'Opzione

1.1 Lo scopo di un'opzione è quello di acquisire il diritto ad un premio (il "Valore di Apertura") per comprare ("Opzione Call") o vendere ("Opzione Put") uno Spot basato su proprietà sottostante o su di un indice (il "Sottostante") in una data futura specificata (la "Data di Scadenza") ad un prezzo specificato (il "Prezzo di Esercizio").

1.2 Il Cliente e CMC convengono sui seguenti termini per ogni Opzione:

- (a) né il Cliente né CMC
 - (i) acquisteranno alcun diritto sul Sottostante o diritto ad acquistare; o
 - (ii) saranno obbligati a cedere, acquistare, conservare, consegnare o ricevere Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Connessi, Strumenti Finanziari su Grey Market, Contratti Futures su Indice Connesso, valute, Titoli di Stato, metalli, preziosi, merci o qualsiasi altro investimento sottostante in virtù di qualsiasi opzione; e
- (b) i principali diritti e gli obblighi di ciascuna parte previsti dall'opzione sono quelli di eseguire e ricevere i versamenti previsti nella presente Tabella C e in qualsiasi Distinta di Compravendita o, laddove CMC accetti la richiesta del Cliente, sottoscrivere uno Spot in conformità con il punto 6.2 della presente Tabella C.

2. Termini dell'Opzione

2.1 I termini relativi ad un'Opzione verranno stipulati tra CMC ed il Cliente al momento della sottoscrizione dei Contratti, come specificati nella Distinta di Compravendita. Tali termini includono:

- (a) il Sottostante, che può essere uno Spot su di un singolo Strumento Finanziario, uno Strumento Finanziario di Grey Market, un Indice, un tasso di cambio tra due valute, un Titolo di Stato, un metallo vile o prezioso ("Metalli"), una merce o qualsiasi altro investimento che di volta in volta possa essere accordato per iscritto con CMC;
- (b) la Quantità Contrattuale
- (c) la Data di Scadenza;
- (d) il Valore di Apertura;
- (e) se l'opzione è di tipo Put o di tipo Call;
- (f) se l'opzione è di tipo Americano o di tipo Europeo; e
- (g) il Prezzo di Esecuzione.

2.2 All'Orario di Chiusura della data del Contratto, CMC dovrà:

- (a) se il Cliente agisce in veste di Acquirente dedurre il Valore di Apertura dal Conto; e
- (b) se il Cliente agisce in veste di Venditore accreditare il Valore di Apertura sul Conto.

3. Calcolo del Margine

3.1 Al momento di ciascuna operazione relativa da un Contratto dove il Cliente agisca in qualità di Venditore, il Cliente avrà un margine sul Conto non inferiore a:

Percentuale di Margine x Valore di Apertura

3.2 dalla stipula del Contratto e per la durata del termine dell'opzione il Cliente dovrà, rispetto a tutte le opzioni non ancora scadute per le quali il Cliente agisce in qualità di Venditore, dovrà mantenere un margine sul Conto non inferiore al totale di:

Percentuale di Margine x Valore Contrattuale corrente

dove il Valore Contrattuale corrente è quello determinato da CMC secondo le modalità previste al punto 4.2 della presente Tabella C.

4. Contabilizzazione all'Orario di Chiusura

- 4.1** A partire dall'Orario di Chiusura relativa alla data del Contratto e all'Orario di Chiusura di ciascun successivo Giorno Lavorativo nel corso della durata dell'opzione (Data di scadenza esclusa), CMC adempirà agli obblighi previsti dal presente paragrafo 4.
- 4.2** CMC determinerà ragionevolmente il Valore Contrattuale sulla base del prezzo dell'opzione come quotato in quel momento, e calcolato in riferimento al Prezzo del Sottostante di un contratto spot sul medesimo Sottostante, che sarà rettificato da CMC in riferimento al periodo rimanente fino alla Data di Scadenza dell'Opzione.
- 4.3** CMC accrediterà nozionalmente il Valore Contrattuale corrente in modo che vi sia:
- 4.4** Tale profitto maturato o perdita maturata sarà:
- (a)** riportato da CMC al Cliente sul rendiconto del Conto; e
 - (b)** preso in considerazione nel calcolo del saldo di Conto disponibile per le negoziazioni RESTANDO INTESO CHE il Cliente non potrà ritirare alcun profitto nozionale maturato prima della chiusura o scadenza dell'Opzione rilevante.

5. Chiusura dell'Opzione

- 5.1** In qualsiasi momento prima dell'Orario di Scadenza della Data di Scadenza dell'Opzione:
- (a)** Il Cliente avrà la facoltà di chiudere l'opzione; o
 - (b)** CMC avrà la facoltà di esercitare qualsiasi diritto previsto in suo favore dal presente Accordo per chiudere l'opzione.
- 5.2** Quando una delle parti desidera chiudere un'opzione lo farà sottoscrivendo un'opzione nel Conto che sia il contrario della posizione aperta, di modo che:
- (a)** qualora la parte che desidera chiudere sia il Compratore di un'opzione Put o Call, la stessa potrà chiudere tale posizione sottoscrivendo rispettivamente un'opzione Put o Call, in qualità di Venditore; e
 - (b)** qualora la parte che desidera chiudere sia il Venditore di un'Opzione Put o Call, la stessa potrà chiudere tale posizione sottoscrivendo rispettivamente un'opzione Put o Call in qualità di Compratore,
- in cui il Sottostante, la Quantità Contrattuale, il Prezzo di Esercizio e la Data di Scadenza siano uguali alla posizione aperta.
- 5.3** All'orario di chiusura uffici della Data di Chiusura CMC calcolerà qualsiasi profitto o perdita nozionale maturata sul Conto del Cliente ai sensi del punto 4.3 della presente Tabella C e qualsiasi profitto nozionale maturato nei confronti di tale opzione verrà versato al Cliente mediante rettifica del Conto, con efficacia nel momento immediatamente successivo alla Chiusura degli uffici della Data di Chiusura. Salvo quanto previsto dal successivo punto 9.9, i rispettivi importi potranno essere prelevati dal Cliente

5.4 Il Cliente è tenuto a ricordare la Data di Scadenza dell'opzione.

6. Scadenza

- 6.1** salvo che l'Opzione Europea venga chiusa ai sensi del punto 5 che precede, la stessa scadrà automaticamente all'Orario di Scadenza della Data di Scadenza.
- 6.2** In qualsiasi momento antecedente l'Orario di Scadenza della Data di Scadenza di un'Opzione Americana il Cliente avrà la facoltà di dare a CMC istruzioni di esercitare tale Opzione Americana e la data in cui dette istruzioni verranno impartite verrà considerata come Data di Scadenza, e si applicheranno le rimanenti disposizioni della presente clausola 6.
- 6.3** Qualora un'Opzione Americana non venga chiusa ai sensi del punto 5 che precede, né il Cliente dia istruzioni ai sensi del punto 6.2 della presente Tabella C, tale opzione scadrà automaticamente all'Orario di Scadenza della Data di Scadenza.
- 6.4** Salvo che il Cliente abbia fatto una scelta ai sensi del punto 6.5 sotto, all'Orario di Chiusura della Data di Scadenza CMC eseguirà i seguenti pagamenti sul Conto del Cliente:
- (a)** qualora il Prezzo del Sottostante relativo ad un'Opzione Call, ecceda il Prezzo di Esercizio, il Venditore verserà tale relativa eccedenza al Compratore; e
 - (b)** qualora il Prezzo di Esercizio relativo ad un'Opzione Put ecceda il Prezzo del Sottostante, il Compratore verserà la relativa eccedenza al Venditore,
- in ogni caso, moltiplicato per la Quantità Contrattuale.
- 6.5** In qualsiasi momento antecedente l'Orario di Scadenza della Data di Scadenza dell'opzione o, in caso di Opzione Americana, prima o nel momento in cui il Cliente impartisce istruzioni a CMC ai sensi del precedente punto 6.2, il Cliente ha la facoltà di stipulare con CMC uno Spot sostitutivo, invece di ricevere un versamento in contanti ai sensi del punto 6 della presente Tabella. Qualora il Cliente effettui una scelta in tal senso:
- (a)** non verrà eseguito alcun versamento ai sensi del punto 6.4 sopra; e
 - (b)** CMC stipulerà uno Spot con il Cliente dove:
 - (i)** il Sottostante dello Spot sia uguale al Sottostante dell'opzione;
 - (ii)** in caso di Opzione Put, il Cliente opererà in qualità di Short Party dello Spot;
 - (iii)** in caso di Opzione Call, il Cliente opererà in qualità di Long Party dello Spot;
 - (iv)** il Valore di Apertura dello Spot sarà uguale al Prezzo di Esercizio dell'opzione moltiplicato per la Quantità Contrattuale.
- 6.6** Qualora:
- (a)** in relazione ad un'Opzione Call, il Prezzo di Esercizio ecceda il Prezzo del Sottostante, o
 - (b)** in relazione ad un'Opzione Put, il Prezzo del Sottostante ecceda il Prezzo di Esercizio, l'opzione scadrà senza che sia dovuta qualsiasi altra somma da alcuna delle parti.

CMC Markets UK Plc 66 Prescott Street London E1 8HG United Kingdom
T +44 (0)207 170 8200 F +44 (0)20 7170 8497

Succursale in Italia: Corso Venezia 5 20121 Milano
N. verde 800 977 467 T 02 3600 9600 F 02 3600 9699

CMC Markets UK Plc è una società di diritto inglese (n. di registrazione 2448409) autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Service Authority (n.173730) ed è iscritta nell'Elenco delle Imprese di Investimento Comunitarie con Succursale tenuto dalla CONSOB al n. 70).